



CITTÀ DI PIOVE DI SACCO

- Provincia di Padova -

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE GENERALE

**Regolamento Comunale dei Servizi Cimiteriali e di
Polizia Mortuaria**

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI, COMPETENZE E RESPONSABILITÀ

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Funzioni di Polizia Mortuaria
- Art. 3 – Responsabilità e obblighi di comportamento

TITOLO II – TARIFFE CIMITERIALI

- Art. 4 – Pagamento dei servizi e concessioni cimiteriali
- Art. 5 – Servizi gratuiti e funerali sociali

TITOLO III – LOCALI CIMITERIALI AUTORIZZAZIONE SEPOLTURA

- Art. 6 – Depositi di osservazione – obitori – camere mortuarie – cappelle cimiteriali
- Art. 7 – Sala del commiato
- Art. 8 – Facoltà di disporre della salma e dei funerali
- Art. 9 – Autorizzazione al seppellimento
- Art. 10 – Verifica e chiusura feretri

TITOLO IV – TRASPORTI FUNEBRI

- Art. 11 – Norme generali sul trasporto funebre
- Art. 12 – Autorizzazione al trasporto funebre e orari
- Art. 13 – Trasporto di salma e adempimenti conseguenti
- Art. 14 – Trasporto funebre in ambito comunale
- Art. 15 – Trasporto di ceneri e resti
- Art. 16 – Trasporto a carico del Comune
- Art. 17 – Auto funebri e rimessa delle auto funebri
- Art. 18 – Riti religiosi e cerimonie

TITOLO V – ATTIVITA' FUNEBRE

- Art. 19 – Attività funebre
- Art. 20 – Divieti
- Art. 21 – Sospensione e revoca dell'attività funebre

TITOLO VI – AREA CIMITERIALE

- Art. 22 – Disposizioni generali – Vigilanza
- Art. 23 – Reparti speciali nei cimiteri
- Art. 24 – Ammissione nei cimiteri
- Art. 25 – Sepolcri privati fuori dai cimiteri

TITOLO VII – PIANO REGOLATORE CIMITERIALE COMUNALE

- Art. 26 – Piano Regolatore Cimiteriale
- Art. 27 – Soppressione del cimitero

TITOLO VIII – GESTIONE DEI CIMITERI

- Art. 28 – Orario

- Art. 29 – Disciplina dell'ingresso
- Art. 30 – Divieti speciali
- Art. 31 – Cura ed ornamento delle tombe
- Art. 32 – Rifiuti e smaltimento dei materiali derivanti dalle attività cimiteriali
- Art. 33 – Rinvenimento di resti ossei ed oggetti

TITOLO IX – OPERAZIONI CIMITERIALI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 34 – Prescrizioni comuni a esumazioni, estumulazioni e movimentazioni
- Art. 35 – Disponibilità dei materiali

CAPO II – INUMAZIONE/ESUMAZIONE

- Art. 36 – Inumazione
- Art. 37 – Esumazione ordinaria
- Art. 38 – Esumazione straordinaria

CAPO III – TUMULAZIONE/ESTUMULAZIONE

- Art. 39 – Tumulazione
- Art. 40 – Estumulazione ordinaria
- Art. 41 – Estumulazione straordinaria

CAPO IV – MOVIMENTAZIONE IN TOMBE DI FAMIGLIA

- Art. 42 – Movimentazione di cadaveri, resti e ceneri in tombe di famiglia

CAPO V – CREMAZIONE, DISPERSIONE E CONSERVAZIONE DELLE CENERI

- Art. 43 – Creazione
- Art. 44 – Autorizzazione alla cremazione
- Art. 45 – Conservazione delle ceneri nei cimiteri
- Art. 46 – Affidamento delle ceneri
- Art. 47 – Dispersione delle ceneri

CAPO VI – OSSARIO E SEPOLTURE SPECIALI

- Art. 48 – Raccolta delle ossa
- Art. 49 – Deposito provvisorio

TITOLO X – CONCESSIONI CIMITERIALI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 50 – Oggetto e regime delle concessioni cimiteriali
- Art. 51 – Atto per la concessione cimiteriale
- Art. 52 – Durata delle concessioni
- Art. 53 – Riuso di posto salma a tumulazione

CAPO II – TOMBE DI FAMIGLIA

- Art. 54 – Ammissibilità della richiesta di concessione di tombe di famiglia

- Art. 55 – Condizioni Generali
- Art. 56 – Modalità
- Art. 57 – Estumulazione
- Art. 58 – Diritto d'uso delle concessioni
- Art. 59 – Benemeranza

CAPO III – LOCULI, OSSARI E CINERARI

- Art. 60 – Loculi
- Art. 61 – Concessione in vita
- Art. 62 – Cellette ossario / cinerario

CAPO IV – MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

- Art. 63 – Obblighi in ordine alla manutenzione delle tombe

CAPO V – SUBENTRO, ABBANDONO, REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE, RINUNCIA E RINNOVO

- Art. 64 – Subentro
- Art. 65 – Scadenze
- Art. 66 – Dichiarazione di abbandono per incuria
- Art. 67 – Decadenza
- Art. 68 – Estinzione
- Art. 69 – Rinuncia
- Art. 70 – Revoca per iniziativa comunale
- Art. 71 – Rinnovo – Proroga
- Art. 72 – Concessioni provvisorie

CAPO VI – LAVORI NEL CIMITERO

- Art. 73 – Sepolture concesse prima dell'entrata in vigore del DPR 803/1975: ristrutturazione, riuso, restauro
- Art. 74 – Demolizione

TITOLO XI – DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI

CAPO I – GESTIONE DEI DATI

- Art. 75 – Gestione integrata dei dati cimiteriali

CAPO II – SANZIONI

- Art. 76 – Generalità e sanzioni
- Art. 77 – Ambito di applicazione
- Art. 78 – Sanzioni particolari per l'attività di onoranze funebri

CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 79 – Cautele
- Art. 80 – Costi dei servizi cimiteriali
- Art. 81 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI, COMPETENZE E RESPONSABILITA'

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento ha per oggetto la definizione delle norme concernenti le attività, l'organizzazione delle funzioni e delle risorse posti in essere dal Comune nonché da altri enti e da imprese private, anche incaricate di pubblici servizi, in relazione al decesso di persone al fine di garantire la salvaguardia della salute e della igiene pubblica, la possibilità di manifestare il lutto e il cordoglio e di praticare atti di pietà e di memoria.
2. Tutti i riferimenti a leggi, contenuti nel presente Regolamento, hanno vigenza se e fin quando le leggi stesse, compreso successive modifiche ed integrazioni, rimarranno in vigore.
3. Nell'uso comune la dizione "salma" (corpo non ancora dichiarato morto) è utilizzata per indicare in realtà il "cadavere" (corpo dopo la dichiarazione di morte), e tale uso viene mantenuto nel testo, salvo mantenere anche il suo significato vero nel caso.
4. I richiami alla legislazione riportati, devono intendersi riferiti al testo di legge in vigore al momento dell'applicazione.
5. Le norme del presente Regolamento prevalgono, in materia di edilizia, sui regolamenti di igiene, polizia municipale, in precedenza emanati e sulle norme tecniche cimiteriali qualora in contrasto.

Art. 2 - Funzioni di polizia mortuaria

1. Le funzioni di polizia mortuaria, di competenza del Comune, sono esercitate dal Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo e di Autorità Sanitaria Locale. L'ordine, la vigilanza, la manutenzione, la custodia e gli altri servizi nel cimitero spettano parimenti al Sindaco.
2. Il Sindaco si avvale, per l'espletamento di detti compiti, ai sensi degli articoli 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000, del Responsabile di Settore incaricato.
3. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli artt. 113 e seguenti del D. Lgs. n. 267/2000. Il Comune esercita le funzioni di vigilanza avvalendosi, per gli aspetti igienico sanitari, dell'Azienda ULSS.
4. Quando la gestione tecnica dei cimiteri è affidata a Gestore esterno al Comune le rispettive obbligazioni di quest'ultimo sono definite nell'apposito capitolato/contratto di affidamento del servizio stesso.
5. La gestione dei cimiteri è incompatibile con l'attività funebre e con l'attività commerciale marmorea e lapidea interna ed esterna al cimitero, così come previsto dall'art. 28 della L.R. n.18/2010.

6. Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni in materia:

- per le denunce di morte, il rilascio delle autorizzazioni conseguenti ed il controllo dell'avvenuto pagamento dei relativi diritti l'Ufficio Stato Civile del Comune;
- per i lavori di costruzione, modifica o usabilità di tombe di famiglia l'ufficio Edilizia Privata;
- per la gestione dei servizi cimiteriali, per la vigilanza interna, per i lavori di realizzazione e manutenzione di opere di carattere pubblico nonché per la posa di copritomba, lapidi ed iscrizioni, l'Ufficio Lavori Pubblici;
- per le concessioni di loculi ed aree e per la stipula dei contratti di concessione l'Ufficio Concessioni cimiteriali;
- per la polizia esterna il Comando di Polizia locale;
- per le funzioni di medico necroscopo la direzione sanitaria della competente Azienda Ulss.

Art. 3 - Responsabilità e obblighi di comportamento

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e l'eventuale sostituto nel caso di assenza o di impedimento, è Responsabile del Servizio nel suo complesso. A tale scopo si giova di collaboratori interni o svolge la vigilanza in caso di affidamento a gestore esterno.
2. Lo stesso Responsabile in caso di gestione diretta, anche mediante incarico a personale del Comune, come l'addetto operativo alla custodia del cimitero o il Capo Operaio, ovvero il Gestore esterno affidatario del servizio:
 - a) ha l'obbligo della custodia e sorveglianza del cimitero;
 - b) ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Comune all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 295;
 - c) verifica all'arrivo del feretro al cimitero, la puntuale e corretta osservanza delle procedure da parte dell'impresa funebre, con particolare attenzione alla compilazione e tempestiva consegna della documentazione prevista;
 - d) verifica l'integrità del feretro;
 - e) ritira e conserva - con deposito successivo al Comune - l'autorizzazione per la sepoltura rilasciata ai sensi dell'art. 6 del DPR 285/1990;
 - f) tiene aggiornato l'apposito registro cartaceo, oppure anche in forma digitale, ai sensi dell'art. 52 del DPR 285/1990 e dell'art. 28 della L.R.18/2010, specificando:
 - le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo di nascita e morte del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo riportato nel cippo e/o

- altro elemento di identificazione ed il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con indicazione del sito dove sono stati deposti;
 - le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile;
 - qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri;
 - il luogo della dispersione in natura delle ceneri;
 - la persona a cui sono state affidate in custodia le ceneri e il luogo di tenuta delle stesse;
- g) assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione, estumulazione, sui trasporti e le cremazioni in genere;
- h) vigila sull'apertura e sulla chiusura dei cancelli e degli orari di servizio;
- i) verifica che i monumenti e le decorazioni siano rispondenti alle prescrizioni del presente Regolamento e del Piano Regolatore Cimiteriale Generale;
- j) si accerta che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose. L'Amministrazione comunale non si assume la responsabilità:
- per mezzi e/o attrezzature e/o strumenti posti a disposizione del pubblico ma da questi utilizzati in modo improprio;
 - per atti commessi da persone estranee dal servizio cimiteriale predisposto;
 - per furto di arredi funebri.
 - chiunque causi danni ne risponde secondo legge (da Codice Civile ovvero Codice Penale).
- k) ha l'obbligo di tenere costantemente a disposizione del pubblico una copia del presente regolamento ed una copia dei regolamenti disciplinanti tutti i servizi cimiteriali.
3. L'addetto operativo alla custodia, il capo operai e gli operatori cimiteriali, ovvero i dipendenti del Gestore affidatario del servizio, nello svolgimento delle loro mansioni, vestiranno idonei abiti da lavoro o la divisa con i relativi cartellini identificativi e i dispositivi di protezione individuale prescritti dal responsabile comunale ovvero dal responsabile del Gestore a cui è stato affidato il servizio.
4. Il Comune non assume responsabilità per atti eventualmente commessi nei cimiteri da persone estranee ai relativi servizi, come pure per l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico, quali scale mobili per accedere ai colombari, loculi - ossario, e simili.

5. Il Comune non risponde della sottrazione da parte di ignoti di ornamenti, oggetti vari, fiori e simili, deposti sulle tombe e sepolture in genere.

TITOLO II

TARIFFE CIMITERIALI

Art. 4 - Pagamento dei servizi e concessioni cimiteriali

1. Tutte le operazioni relative ai servizi cimiteriali, il rilascio di concessioni, le diverse registrazioni di atti, servizi e operazioni cimiteriali sono subordinate al pagamento delle tariffe cimiteriali e dei canoni concessori stabiliti dalla Giunta comunale, fatti salvi i casi di cui al successivo art. 5.
2. Chi domanda un servizio di competenza della Polizia Mortuaria di cui al comma precedente, s'intende agisca nei rapporti con il Comune a nome e per conto di tutti gli aventi titolo e con il loro previo consenso. Gli uffici addetti hanno l'obbligo di fare delle verifiche a campione sulle autocertificazioni, specie nei casi che appaiano dubbi.
3. Il cittadino, che richiede concessioni cimiteriali e/o servizi oggetto delle presenti disposizioni, è tenuto ad effettuare il pagamento delle previste tariffe al momento della richiesta. Nel caso in cui il pagamento non avvenga contestualmente alla richiesta di concessione, il defunto verrà inumato in campo comune.
4. Sono a pagamento le operazioni di inumazione/tumulazione. Sono altresì a pagamento le operazioni di esumazione/estumulazione e successiva inumazione/tumulazione di resti mortali qualora gli aventi diritto decidessero di porre i resti in altra collocazione, anche dopo cremazione. Nel caso i resti possano essere cremati a seguito di esumazione/estumulazione senza che vi sia stata una disposizione in merito alla loro successiva collocazione da parte dei famigliari, l'operazione di esumazione e successiva cremazione è a carico del Comune. In questo caso le ceneri verranno collocate in cinerario comune e/o sparse in apposita area dedicata.
5. Le operazioni cimiteriali straordinarie sono sempre sottoposte al pagamento delle relative tariffe. I resti possono essere destinati alla cremazione su richiesta degli aventi diritto, oppure gli stessi possono scegliere altra sistemazione.
6. Se gli aventi diritto non si esprimono sulla collocazione dei resti, il Comune ha facoltà di disporre dei resti secondo necessità organizzative.
7. Le operazioni cimiteriali richieste dall'autorità giudiziaria, non rientrando più nelle spese di giustizia dopo l'abrogazione del R.D. 23.12.1865 n. 2701, devono essere precedute dal pagamento della tariffa prevista da parte dei soggetti interessati, cioè di chi abbia richiesto all'autorità giudiziaria l'emissione del provvedimento che disponga l'operazione cimiteriale.

Art. 5 - Servizi gratuiti e funerali sociali

1. Sono gratuiti tutti i servizi cimiteriali e funerari d'interesse pubblico, esplicitamente dichiarati gratuiti dalla legge e/o dal presente Regolamento.
2. Sono gratuiti, per le salme dei soggetti che hanno diritto di sepoltura nei cimiteri comunali, i seguenti servizi:
 - a) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - b) il recupero di salme di persone decedute sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato, ed il relativo trasporto all'obitorio o al deposito di osservazione come individuato/ti dal Sindaco in accordo con il Responsabile della ULSS competente per territorio;
 - c) il deposito delle ceneri all'interno del cinerario comune;
 - d) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - e) ai sensi dall'art. 1, comma 7-bis, D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, e s.m.i. la fornitura del feretro, il trasporto funebre nell'ambito del territorio comunale nonché l'inumazione di cadaveri di persone decedute nel territorio comunale per cui sia accertato lo stato di indigenza, su attestazione del Responsabile dei Servizi Sociali, anche per l'assenza di persone obbligate o enti che risultino in grado di sostenere la spesa, ovvero sia verificato il disinteresse dei familiari entro il sesto grado che, previamente diffidati dal Comune, non comunicano di volere farsi carico della sepoltura; nel caso di disinteresse dei familiari, il Comune si attiva successivamente per il recupero coattivo delle spese sostenute. Nella fattispecie il Comune provvede anche alla tenuta del tumulo durante il periodo decennale di sepoltura ed alla successiva esumazione;
 - f) la inumazione di bambini sotto i 5 anni di età;
 - g) la inumazione di nati morti e feti;
3. Tutti gli altri servizi ed operazioni sono sottoposti al pagamento delle tariffe che sono stabilite con apposito atto della Giunta comunale.
4. In mancanza di registrazione anagrafica la residenza della persona deceduta è intesa come luogo di dimora abituale. Per chi è in possesso di permesso di soggiorno, per residenza si intende il domicilio risultante dal permesso di soggiorno stesso. In assenza di residenza accertata e/o di valido permesso di soggiorno, il Comune è comunque competente nei casi di decesso avvenuti sul proprio territorio.
5. Per i funerali effettuati dal Comune per persone indigenti decedute nel Comune con residenza presso altri Comuni per gli oneri della sepoltura il Comune potrà fare rivalsa sul Comune di residenza.
6. E' comunque facoltà del Comune di derogare dall'applicazione di queste agevolazioni, con adeguata motivazione, qualora esigenze di bilancio lo imponessero.
7. Il trasporto delle salme, salvo speciali disposizioni dei regolamenti comunali, è a pagamento, secondo una tariffa stabilita dall'autorità comunale, quando vengono richiesti servizi o trattamenti speciali;

8. Sono a Carico del Comune, ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 285/90, i seguenti trasporti:
- a) salme provenienti da abitazioni inadatte e destinate agli appositi locali per completarvi il periodo obbligatorio di osservazione su segnalazione della competente ULSS;
 - b) salme di persone di cui non sia possibile accertare l'identità;
 - c) qualsiasi altro trasporto su indicazione dell'autorità giudiziaria o del servizio sanitario;
 - d) cadaveri destinati allo studio e alla ricerca.

TITOLO III
LOCALI CIMITERIALI
AUTORIZZAZIONE SEPOLTURA

Art. 6 - Depositi di osservazione – obitori – camere mortuarie – cappelle cimiteriali

1. Il deposito di osservazione dei cadaveri e l'obitorio, allocati presso l'Ospedale civile di Piove di Sacco, sono istituiti in base a convenzione tra il Comune e la competente Azienda Sanitaria Locale.
2. Il Comune definisce, previo parere dell'Azienda ULSS e dell'Ente gestore o su loro proposta, i locali da adibire a camera mortuaria nell'ambito delle strutture cimiteriali presenti nel territorio comunale.
3. La camera mortuaria è destinata all'accoglimento temporaneo dei cadaveri in attesa di sepoltura o della cremazione e/o per consentire lo svolgimento dell'esequie nel caso sia richiesto, o nei casi di avversità meteorologica (pioggia, ecc.), oltre che alle funzioni eventuali previste dalla normativa nazionale per le camere mortuarie.

Art. 7 - Sala del commiato

1. La sala del commiato è la struttura destinata, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, a ricevere e tenere in custodia per brevi periodi nonché esporre il feretro per la celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato.
2. Per consentire la commemorazione e un dignitoso commiato ai defunti per i quali non sia prevista altra forma di esequie, si individua come luogo deputato ad essere adibito a Sala del commiato l'Auditorium comunale "Giovanni Paolo II".
3. La richiesta in tal senso va presentata all'Ufficio di Stato Civile contestualmente all'avvio della pratica funeraria.
4. Il commiato va previsto nei consueti orari con esclusione delle mattine di mercoledì e sabato, giorni di mercato e dunque di accesso problematico l'Auditorium comunale "Giovanni Paolo II", e del sabato pomeriggio, usualmente programmato per attività

pubbliche in Auditorium che non possono essere spostate, fatte salve particolari eccezioni autorizzate dal Sindaco; sono esclusi i giorni festivi.

5. Nella sala possono essere predisposti, a totale cura e carico degli interessati, eventuali addobbi per la circostanza senza che le murature e/o gli arredi siano in alcun modo manomessi.
6. Per l'utilizzo della sala per i riti civili sono applicate le normali tariffe orarie previste per l'Auditorium.

Art. 8 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali

1. Nel disporre del cadavere e dei resti mortali, collocazione e movimentazioni, e dei funerali, ha prevalenza la volontà del defunto in quanto e in qualunque forma espressa, purché non in contrasto con le disposizioni di legge.
2. In difetto, i congiunti possono disporre in base al grado di parentela ex C.C. in ordine seguente di precedenza: coniuge o convivente more uxorio al momento della morte, figli, genitori, altri parenti ed affini in ordine di grado, eredi istituiti qualora non rientranti nelle precedenti. L'ordine su esposto vale anche per collocamento di epigrafi, esumazioni, trasferimenti ecc.. Il coniuge passato in seconde nozze o divorziato decade dalla priorità nel disporre del cadavere e dei funerali e da successivi provvedimenti in ordine alla salma e alla sepoltura/movimentazione.
3. Si presume che chi esercita la funzione prevista dal precedente comma avanti al Comune agisca in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti gli altri eventuali aventi titolo.
4. In caso di controversie fra gli interessati, il Comune resta estraneo all'azione che ne consegue limitandosi a mantenere fermo lo stato di fatto fino al raggiungimento di un accordo fra le parti o di intervento di sentenza definitiva del Giudice.

Art. 9 - Autorizzazione al seppellimento

1. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art.141 del Regio-Decreto 9 Luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile, dall'Ufficiale dello Stato Civile.
2. Per i prodotti abortivi e feti di cui all'art.7, commi 2 e 3 del D.P.R. 285/1990 e s.m.i. il permesso di seppellimento è rilasciato dal Responsabile dell'ULSS.
3. Qualora sia data sepoltura ad un cadavere senza la prescritta autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica a norma dell'art.142 dell'Ordinamento dello Stato Civile.
4. Imprese e privati, nello svolgimento delle pratiche presso gli uffici comunali, hanno parità di trattamento.

Art. 10 - Verifica e chiusura feretri

1. All'atto della chiusura del feretro la verifica dell'identità del defunto e la regolarità del confezionamento del feretro, in relazione al tipo di trasporto, sono effettuati direttamente dall'addetto al trasporto, il quale dichiara l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale. Copia di tale verbale è da consegnarsi in Comune.
2. Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti, all'atto del seppellimento, a cura e controllo del necrofori, sarà collocata una targhetta metallica col nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, impresso a martello. La targa porterà ancora il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento.
3. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
4. L'addetto al trasporto di cadavere consegna il feretro a chi è incaricato della sua accettazione nel cimitero, unitamente alla documentazione che lo accompagna, per le registrazioni e per la verifica della integrità del sigillo.
5. All'atto del ricevimento del feretro, il Responsabile del servizio cimiteriale o del crematorio o suo delegato procede alla verifica dell'integrità del sigillo e alla registrazione del feretro sulla scorta della documentazione di accompagnamento ed in particolare, del verbale di identificazione, chiusura feretro per trasporto, nonché dell'autorizzazione al trasporto e autorizzazione al seppellimento. Deve essere inoltre accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato ed al trasporto.
6. La rispondenza del feretro alle prescrizioni stabilite dall'art. 30 del D.P.R. 285/1990, nonché in caso di decesso dovuto a malattie infettive-diffusive, a quanto prescritto, ed infine l'avvenuto trattamento antiputrefattivo, è certificato dal personale a ciò delegato della ULSS del luogo di partenza, unitamente alla verifica dell'identità del cadavere.

TITOLO IV

TRASPORTI FUNEBRI

Art. 11 - Norme generali sul trasporto funebre

1. Per trasporto funebre si intende il trasporto delle salme, dei cadaveri o dei resti mortali.
2. Costituisce trasporto di salma il trasferimento del cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, al cimitero, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario.
3. Nella nozione di trasporto di salma o di cadavere sono altresì compresi la sua raccolta ed il collocamento nel feretro, il prelievo di quest'ultimo ed il trasferimento, la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali o della cremazione.

4. Il trasporto funebre è disciplinato dal Capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 285/1990, dal Capo IV della L.R. 18/2010 e, nell'ambito comunale, dalle seguenti norme regolamentari.
5. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane è autorizzato dal Comune secondo le prescrizioni stabilite negli articoli seguenti.
6. L'esercizio dell'attività di trasporto funebre nel Comune di Piove di Sacco è liberalizzato, è servizio di interesse pubblico ed è svolto dai soggetti autorizzati dal Comune.
7. L'esercizio dell'attività di trasporto funebre può essere connesso o non all'esercizio dell'attività funebre di cui al successivo Titolo V del presente regolamento.
8. L'esercizio dell'attività di trasporto funebre non connessa ad agenzia funebre è subordinato alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da trasmettere a mezzo PEC all'Ufficio competente in materia di commercio del Comune dove ha sede l'impresa commerciale, sulla base dei requisiti stabiliti per lo svolgimento dell'attività funebre. La segnalazione certificata d'inizio attività deve contenere le dichiarazioni redatte ex D.P.R. n. 445 del 2000 di osservanza delle norme in materia di commercio, edilizie, urbanistiche, sanitarie e di pubblica sicurezza e di possesso dei requisiti strutturali, gestionali e professionali previsti dalla normativa vigente.

Art. 12 - Autorizzazione al trasporto funebre e orari

1. Il Responsabile del Settore competente disciplina le modalità di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre.
2. Per ottenere l'autorizzazione al trasporto dovrà essere presentata idonea istanza all'Ufficio di Stato Civile/Polizia Mortuaria.
3. L'autorizzazione al trasporto di cadavere compete al Responsabile del Settore competente del Comune di decesso, o al Responsabile competente del Comune di sepoltura in caso di trasferimento di cadaveri, resti ossei o ceneri.
4. Il Responsabile del Settore è altresì competente ad autorizzare il trasporto funebre dal deposito di osservazione od obitorio (anche se situati fuori dal proprio Comune) al luogo di sepoltura.
5. Fanno eccezione alla competenza di cui al comma 1:
 - i trasporti di prodotti del concepimento di cui all'art. 25 della L.R. 18/2010, per i quali è competente l' ULSS competente per territorio;
 - i trasporti di parti di cadavere o resti mortali rinvenuti di cui all'art. 5 del D.P.R. 285/1990, per i quali è competente la pubblica Autorità che ha disposto il trasporto.
6. L'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione, rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile, vale anche come autorizzazione al trasporto, ovvero come unico provvedimento contenente entrambe le autorizzazioni.

7. Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico provvedimento del Comune dove è avvenuto il decesso.
8. Il Comune può autorizzare, in casi eccezionali e qualora si debbano rendere speciali onoranze al defunto, il trasporto di salme di persone morte fuori domicilio - ospedali, case di cura, alberghi, etc. - dal luogo del decesso alla rispettiva abitazione. Parimenti può essere consentita l'esposizione della salma, a speciali condizioni, in luogo pubblico. In tali casi il trasporto si effettua con il feretro chiuso e con speciale automezzo, senza formazione di corteo funebre.
9. Quando la sepoltura o la cremazione avviene in ambito regionale in un Comune diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione, l'impresa che esegue il trasporto dà avviso al Comune di destinazione.
10. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche a questi Comuni.
11. Il Sindaco con propria ordinanza disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.
12. La prenotazione dell'ora per i funerali è fatta secondo l'ordine di presentazione delle richieste avanzate (da imprese funebri o privati) all'ufficio preposto. La richiesta deve pervenire all'ufficio almeno un giorno prima dell'effettuazione del servizio e deve indicare se la salma è destinata alla tumulazione od alla inumazione.

Art. 13 - Trasporto di salma e adempimenti conseguenti

1. Su richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata dal luogo del decesso per l'osservazione presso l'obitorio o presso il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate o presso le apposite strutture adibite al commiato.
2. Il trasporto ha luogo in condizioni tali da non ostacolare eventuali, manifestazioni di vita e senza pregiudizio per la salute pubblica, a mezzo di idonea auto- funebre, sulla quale sono adottati opportuni accorgimenti per impedire la visione del cadavere dall'esterno.
3. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di legge.

Art. 14 - Trasporto funebre in ambito comunale

1. Nel territorio del Comune il servizio di trasporti funebri è svolto dalle Imprese di Onoranze Funebri in possesso della prescritta autorizzazione di cui al precedente art. 12. L'autorizzazione al trasporto e all'accesso al cimitero delle Imprese può essere sospesa in caso di gravi infrazioni al presente Regolamento.

2. Il Sindaco può autorizzare, in casi eccezionali ed a suo discrezionale giudizio, che il trasporto del feretro, venga effettuato a braccia od a spalla. In tal caso il corteo deve essere seguito dall'auto funebre.
3. Il trasporto, eseguito con mezzi conformi alla vigente normativa primaria, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero seguendo il percorso più breve. Inoltre è consentita la sosta sul piazzale antistante il cimitero medesimo per gli eventuali discorsi funebri.

Art. 15 - Trasporto di ceneri e resti

1. Con il comma 1 dell'art 3 del D.P.R. 254/2003 è stata introdotta norma dettante la definizione di resto mortale: è considerato resto mortale ogni cadavere inumato da oltre 10 anni ovvero tumulato da oltre 20 anni.
2. Per l'autorizzazione al trasporto di resti mortali e di ceneri è competente il Comune di partenza, ai sensi dell'articolo 24 del D.P.R. 285/1990:
 - a) se il trasporto avviene dentro il cimitero è sufficiente la sola registrazione di cui a all'art. 52 del D.P.R. 285/1990.
 - b) se il trasporto avviene entro il Comune è sufficiente l'autorizzazione del competente ufficio comunale.
3. Il trasporto di feti e di parti anatomiche riconoscibili, viene svolto senza cerimonia funebre, direttamente dalle strutture sanitarie o dalle abitazioni in cui si trovano, al Cimitero senza che sia dovuto il pagamento di alcun diritto al Comune.
4. Il trasporto di cui al comma 3 può essere effettuato a cura dei familiari con mezzi propri.

Art. 16 - Trasporti a carico del Comune

1. Il trasporto delle salme è:
 - a) a pagamento, secondo tariffe stabilite dalla Giunta comunale per la generalità dei trasporti effettuati integralmente o parzialmente sul territorio comunale verso località situate in territorio nazionale o estero,
 - b) a carico del Comune nei casi di seguito riportati. Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.
2. Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio od al cimitero, si esegue a cura del Comune, in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi di mezzi speciali di trasporto.

3. E' compito del Comune il recupero delle salme su richiesta di una pubblica Autorità (Carabinieri, Polizia di Stato, Autorità Giudiziaria, ecc.), dal luogo di decesso (pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato) al deposito di osservazione o all'obitorio. Nel caso la pubblica Autorità disponga il trasferimento in locali diversi da quelli indicati, il trasporto dal luogo di decesso a detti locali verrà ugualmente eseguito, ma con oneri a carico della pubblica Autorità che lo ha disposto.
4. Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri.
5. Tutti gli altri trasporti funebri, in occasione dei quali siano richiesti servizi e trattamenti speciali, sono effettuati a parità di condizioni, da ditte autorizzate operanti nel settore, dalle Autorità Militari, da Confraternite e dagli altri soggetti previsti dalla legge.

Art. 17 – Auto - funebri e rimessa delle auto - funebri

1. I trasporti funebri sono eseguiti a mezzo di auto-funebri idonee e conformi alle norme del D.P.R. 285/1990, Regolamento di polizia mortuaria, e del nuovo Codice della Strada e del suo Regolamento, e come da art. 24 della L.R. 18/2010.
2. Le auto-funebri destinate al trasporto dei cadaveri su strada sono rivestite internamente, nel comparto destinato al feretro, nettamente separato dal posto di guida del conducente, da idoneo materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile e sono attrezzate in modo da impedire lo spostamento del feretro durante il trasporto.
3. Detti carri possono essere posti in servizio solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dalle Aziende sanitarie locali competenti, che devono controllarne, almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione, salvo diverse disposizioni della normativa regionale.
4. Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.
5. Le rimesse sono provviste dei mezzi per la pulizia e la sanificazione delle auto funebri. Le rimesse delle auto-funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Comune, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.
6. L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente dei servizi di Igiene Pubblica della ULSS, salva la competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendi.
7. Per i trasporti fuori Comune è vietato collocare all'esterno del carro fiori o altro.

Art. 18 - Riti religiosi e cerimonie

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri di altri culti di cui all'art. 8 della Costituzione, richiesti dai familiari del defunto, intervengono all'accompagnamento funebre, attenendosi alle disposizioni che regolano lo svolgimento del funerale. La salma può sostare in chiesa o

presso altri siti definiti dal presente Regolamento solo per il tempo necessario alla ordinaria cerimonia religiosa.

2. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.
3. Possono essere autorizzate cerimonie civili in occasione di sepolture o a memoria su richiesta di Associazioni o cittadini.

TITOLO V

ATTIVITA' FUNEBRE

Art. 19 - Attività funebre

1. Per "attività funebre" si intende il servizio finalizzato allo svolgimento, in forma congiunta, come da art. 5 della L.R. 18/2010 delle seguenti prestazioni:
 - a) disbrigo, su mandato dei familiari o di altri aventi titolo, delle pratiche amministrative inerenti il decesso e organizzazione delle onoranze funebri;
 - b) fornitura di feretro e altri articoli funebri in occasione del funerale, ad esclusione dei prodotti lapidei;
 - c) preparazione del cadavere e confezionamento del feretro;
 - d) trasferimento durante il periodo di osservazione e trasporto funebre;
 - e) trattamenti di tanatocosmesi;
 - f) recupero di cadaveri, su disposizioni dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati.
2. La L.R. 18/2020 "Norme in materia funeraria" e le successive disposizioni regionali applicative disciplinano i requisiti per l'esercizio delle attività, delle funzioni e dei servizi correlati al decesso di ogni persona nonché i compiti degli Enti competenti (Regione, Comune, ULSS).
3. L'esercizio dell'attività funebre è subordinato alla presentazione di SCIA, al SUAP del Comune nel quale ha sede commerciale l'impresa, nel rispetto delle norme in materia di commercio, edilizia, urbanistica, sanità e pubblica sicurezza.
4. Il Comune verifica, nei tempi e nei modi previsti dalla L. 241/90, la persistenza dei requisiti strutturali, gestionali e professionali attestati nella SCIA, presentata al SUAP per l'esercizio dell'attività funebre, ed esercita le funzioni di vigilanza sulla correttezza dell'esercizio dell'attività avvalendosi, per gli aspetti igienico sanitari, dell'azienda ULSS competente.

Art. 20 - Divieti

1. E' fatto divieto alle imprese:
 - a) di svolgere attività di onoranze funebri e di gestire contemporaneamente servizi cimiteriali;
 - b) di svolgere all'interno delle proprie sedi le attività destinate alla casa funeraria e sala del commiato;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.
 - e) offrire i propri servizi e forniture al domicilio dei defunti o presso ospedali o case di riposo e, comunque, accaparrarsi i servizi in modo molesto ed inopportuno, ricorrendo a sistemi e metodi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura, di degenza o degli uffici pubblici;
 - f) di svolgere attività commerciali o di accaparramento all'interno dei cimiteri;
 - g) trattenersi negli uffici, nei locali del Comune e nel cimitero oltre il tempo necessario per svolgere gli incarichi loro affidati, allo scopo di offrire prestazioni;
 - h) dovranno essere chiaramente esposti tutti i prezzi di vendita con la relativa tabella descrittiva nei negozi di vendita, sale espositive e/o nella sede di agenzie di affari o di trasporti funebri, con esclusione dei Cimiteri, case di cura, di degenza, obitorio, uffici pubblici;
 - i) utilizzare la forma dell'appalto per la gestione delle camere mortuarie o obitori, nonché per trasferire le salme dai piani dei vari istituti di cura o dalle abitazioni private o dall'ospedale fino al luogo di osservazione;
 - j) effettuare trasporti funebri in assenza dell'autorizzazione al trasporto che deve accompagnare il cadavere lungo tutto il percorso ed essere consegnata al cimitero di destinazione;
 - k) non rispettare gli orari fissati dagli uffici comunali, per l'accesso agli stessi salvo diversi accordi, per lo svolgimento dei funerali e per l'arrivo del cadavere al cimitero;
2. Ogni violazione a tali disposti comporta sanzione gravissima ai sensi dell'art. 77 del presente Regolamento. L'inosservanza del precedente punto g), compreso anche il solo tentativo di svolgere attività commerciale, comporta, oltre alla applicazione della sanzione gravissima, una più pesante sanzione, consistente nella espulsione dell'impresa che vi avesse contravvenuto, per 180 giorni dal cimitero. Le conseguenze di questa espulsione sono completamente a carico della ditta, compreso l'impossibilità di adempiere ad impegni contrattuali, risarcimento danni e simili.
3. Nello svolgimento dell'attività funebre o di trasporto funebre è vietato proporre direttamente o indirettamente provvigioni, offerte, regali o vantaggi di qualsiasi tenore per

ottenere informazioni tese a consentire la realizzazione di uno o più servizi. La violazione di tali divieti è soggetta alla sanzione prevista dal successivo art. 77 .

Art. 21 - Sospensione e revoca dell'attività funebre

1. Il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio della attività funebre.
2. La recidiva nella sospensione temporanea dell'attività, ripetuta per tre volte, determina la revoca a tempo indeterminato dell'autorizzazione all'attività.
3. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo precedente, il Comune dispone la revoca dell'autorizzazione di accesso al cimitero.

TITOLO VI

AREA CIMITERIALE

Art 22 - Disposizioni generali – Vigilanza

1. Vi sono nel Comune cinque cimiteri, uno nel Capoluogo e quattro nelle altrettante frazioni di Arzerello, Corte, Piovega e Tognana.
2. Compatibilmente con le esigenze dei campi per inumazione, i cimiteri possono avere aree ed opere riservate a sepolture private, individuali e familiari. Tali sepolture sono soggette a concessione amministrativa a pagamento.
3. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di cadaveri, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero dipendente del Comune ovvero del Gestore esterno affidatario del servizio.
4. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di vigilanza dei cimiteri.
5. La costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione dei cimiteri è disposta dal Comune previo parere dell'ULSS.

Art. 23 - Reparti speciali nei cimiteri

1. Possono essere riservati reparti speciali da destinare al seppellimento dei cadaveri, alla conservazione dei resti ossei, o ceneri di persone professanti culti diversi da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può parimenti essere data dal Comune in concessione una area adeguata nel cimitero come individuata dal Piano Regolatore Cimiteriale Generale.

3. Gli eventuali maggiori oneri conseguenti alla realizzazione e gestione di tali reparti saranno inseriti nel Tariffario Cimiteriale.
4. I resti mortali di defunti contrari alla cremazione vengono sepolti nel campo speciale individuato in ogni cimitero; il tempo di permanenza per tali resti in seppellimento in terra è a ciclo ridotto ad 5 anni ovvero ad anni 2, nel caso di utilizzo di particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione come determinato dalla Circolare del Ministro della salute 10/1998.
5. L'azienda ULSS rilascia il nulla osta al trasporto, alla inumazione, alla tumulazione o alla cremazione dei prodotti del concepimento e dei prodotti abortivi non dichiarati come nati morti all'Ufficiale di Stato Civile. (Previsto dagli art. 25 e 34 della Legge Regionale 18/2000). Per i nati morti e prodotti del concepimento inferiore a 28 settimane, a qualunque epoca della gestazione, è riservato un apposito reparto. Il seppellimento su specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai suoi familiari, può essere effettuato in apposita area del campo comune o in campo angeli in area predisposta a tal fine.
6. In caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono avviate a sepoltura o a cremazione a cura della struttura sanitaria che ha curato la persona amputata in apposita area dedicata.
7. La persona amputata può chiedere, espressamente, che la parte anatomica riconoscibile venga tumulata, inumata o cremata con diversa modalità. In tale caso la richiesta deve avvenire e deve essere inoltrata all'ufficio preposto della azienda sanitaria locale competente per territorio, attraverso la struttura sanitaria di cura e ricovero, non oltre le 48 ore dall'amputazione. Per la sepoltura in cimitero o la cremazione di parti anatomiche riconoscibili, le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione sono rilasciate dalla azienda sanitaria locale competente per territorio (Previsto dall'Articolo 3 del D.P.R. 254/2003).

Art. 24 - Ammissione nei cimiteri

1. Nei cimiteri devono essere accolti, quando non venga richiesta altra destinazione, le salme, i resti mortali e le ceneri:
 - a) delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza; tale obbligo si riferisce al momento in cui è disposta l'originaria sepoltura della salma, con esclusione di successiva traslazione da altro Comune;
 - b) delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza al momento del decesso;
 - c) delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
 - d) i nati morti ed i prodotti del concepimento; di cui all'art.7 del D.P.R. 285/1990 e dall'art. 25 e 34 della Legge Regionale 18/2000);

- e) il coniuge, il convivente more uxorio, il parente od affine fino al secondo grado di un cittadino residente nel Comune se questi ne faccia espressa e motivata richiesta.
2. Inoltre, nel Cimitero del Comune possono essere sepolte le salme, i resti mortali e le ceneri:
 - a) delle persone morte fuori dal Comune e non residenti al momento del decesso, ma che abbiano avuto residenza precedentemente nel Comune per un periodo di almeno trent'anni consecutivi;
 - b) delle persone residenti nel Comune, prima del loro ricevimento in strutture socio-assistenziali pubbliche o private e/o di culto di altri Comuni ed ivi decedute;
 - c) i cadaveri i resti mortali e le ceneri di defunti di cui risulti già sepolto, nello stesso cimitero a cui sono destinati, il coniuge, il convivente more uxorio, il parente od affine fino al secondo grado;
 - d) le ceneri di famigliari o affini di persone già sepolte nel cimitero solo se collocate nei tumuli o celle ossario o cinerario. E' fatto divieto assoluto di collocare urne cinerarie o cassette resti ossei e relative opere di contenimento nei campi adibiti a sepolture in fosse o sopra i copritomba esistenti.
 3. L'accettazione delle salme, dei resti mortali o delle ceneri previste dal presente comma è subordinata al preventivo pagamento, da parte degli interessati, delle tariffe previste.
 4. La ricezione dei resti ossei e delle ceneri dei casi di cui al comma 2 è subordinata alla disponibilità di spazi e viene autorizzata in via secondaria e residuale rispetto alle esigenze, anche di previsione, degli aventi diritto di cui al comma 1, da lettera a) a lettera e), come da Tariffario.

Art. 25 - Sepolcri privati fuori dai cimiteri

1. La costruzione delle cappelle private, non aperte al pubblico, destinate alla sepoltura di cadaveri o di resti mortali fuori del cimitero, ovvero la conversione a tale uso di cappelle esistenti, può essere autorizzata dal Comune, secondo le caratteristiche e modalità di realizzazione specificate nella D.G.R. del 17 giugno 2014 n. 982.
2. Inoltre le cappelle private, costruite fuori dal cimitero, devono rispondere a tutti i requisiti prescritti dal presente regolamento per le sepolture private esistenti nei cimiteri.
3. Le cappelle devono essere circondate da una zona di rispetto di proprietà dei soggetti titolari delle cappelle stesse, non inferiore a quella definita per i cimiteri dalla normativa statale, gravata da vincolo di inedificabilità e di inalienabilità.
4. Venendo meno le condizioni di fatto previste nel presente articolo, i titolari della concessioni decadono dal diritto di uso delle cappelle.
5. Le cappelle private costruite fuori del cimitero sono soggette, come i cimiteri comunali, alla vigilanza dell'autorità comunale.
6. I Comuni non possono imporre tasse di concessione per la deposizione di salme nelle cappelle private superiori a quelle previste per le sepolture private esistenti nei cimiteri.

7. Per la tumulazione nelle cappelle private di cui ai commi precedenti, oltre l'autorizzazione prevista per ogni sepoltura, occorre il nulla osta del Comune il quale lo rilascia dopo aver accertato che il defunto aveva diritto a ricevere sepoltura nella cappella.
8. Detta tumulazione può essere autorizzata secondo le specifiche disposizioni definite dalla giunta regionale quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e, comunque, per onorare la memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemerenze.

TITOLO VII

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE COMUNALE GENERALE

Art. 26 - Piano Regolatore Cimiteriale

1. Con l'approvazione del presente Regolamento viene contestualmente approvato il Piano Regolatore Cimiteriale Generale dei 5 cimiteri civici del Comune di Piove di Sacco.

Art. 27 - Soppressione del cimitero

1. La soppressione del cimitero può essere effettuata secondo quanto disposto dalla normativa primaria vigente nel tempo.
2. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto è disposto nel comma seguente.
3. In caso di soppressione gli enti o le persone fisiche intestatari di concessione perpetua di posti per sepolture private, con i quali i Comuni siano legati da regolare atto di concessione, hanno soltanto diritto ad ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione estinta, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso, nel cimitero soppresso, in terreno individuato dal Comune ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali nel nuovo sito, da effettuare a cura del Comune.
4. Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano richieste nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private, sono tutte a carico dei concessionari.
5. Il materiale dei monumenti ed i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano di proprietà dei concessionari, che possono trasferirli nel nuovo cimitero.
6. Qualora i concessionari rifiutino di farlo, tali materiali passeranno in proprietà del Comune.

TITOLO VIII **GESTIONE DEI CIMITERI**

Art. 28 - Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
2. Mezz'ora prima della chiusura, viene dato l'avviso per l'uscita mediante sirena. Le persone che sono nel cimitero devono prepararsi all'uscita, in modo che questa avvenga entro l'ora prescritta.

Art. 29 - Disciplina dell'ingresso

1. Nel cimitero i visitatori devono accedere a piedi. L'uso di altri sistemi di accesso ai cimiteri è concesso dal Responsabile dell'ufficio tecnico Lavori Pubblici esclusivamente ai diversamente abili muniti di specifica autorizzazione. La circolazione dei veicoli di servizio, afferenti alle imprese che eseguono lavori nei cimiteri e delle auto usate per le visite, è regolata dal responsabile del servizio di custodia.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - b) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - c) ai minori di anni 10, non accompagnati da persone adulte;
 - d) alle persone che manifestino atteggiamenti non consoni al rispetto del luogo;
 - e) ai cani o altri animali, ad eccezione degli animali destinati all'assistenza delle persone con disabilità ed escluso nell'eventuale cimitero per animali d'affezione;
 - f) alle persone in massa non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa senza la preventiva autorizzazione da parte del personale incaricato;
 - g) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode, o dall'ufficio, al momento dell'ingresso;
 - h) a chiunque, per motivi di ordine pubblico, su ordinanza del Sindaco;
 - i) a qualsiasi veicolo nelle giornate di sabato, domenica, nelle giornate prefestive e di ricorrenza dei defunti.
3. In occasione dell'ingresso del corteo funebre potranno essere date autorizzazioni particolari, in deroga al vigente regolamento, solo con ordinanza del Sindaco.
4. Gli automezzi di ditte private autorizzate all'esecuzione di opere di manutenzione/costruzione all'interno del cimitero devono avere dimensioni tali da non arrecare danno alle sepolture, ai monumenti, ai cordoni, alle cunette, ai viali, alle piantagioni e simili; possono circolare secondo gli orari ed i percorsi stabiliti, e sostare nel

cimitero il tempo strettamente necessario per l'operazione di carico e scarico, previa autorizzazione del personale preposto.

Art. 30 - Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce, utilizzare un linguaggio non consono;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) accedere con automezzi tali da ostacolare la visione di ciò che viene trasportato. Tutti gli automezzi sono comunque assoggettati a possibile verifica da parte del personale preposto;
 - d) introdurre oggetti irriverenti;
 - e) introdurre armi;
 - f) cani o altri animali non espressamente autorizzati;
 - g) appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti;
 - h) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare fuori dei viottoli;
 - i) chiedere elemosina od offerte; fare questue senza autorizzazione del Sindaco, il quale determina il posto e l'ora;
 - j) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
 - k) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - l) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - m) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - n) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), fare pubblicità sotto qualsiasi forma diretta o indiretta;
 - o) appendere ed affiggere avvisi, quadri e qualsiasi segno di annuncio;
 - p) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - q) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari, e comunque eseguire lavori senza la relativa autorizzazione rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico;
 - r) disturbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;

- s) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di cadaveri da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati;
 - t) qualsiasi attività commerciale;
 - u) apporre sulle lapidi, copritomba ed altre ornamentazioni funerarie inserzioni pubblicitarie, ivi comprese le indicazioni relative alla denominazione o ragione sociale dell'impresa che ha eseguito l'opera o il servizio ad eccezione dei dati identificativi dell'impresa costruttrice di tombe e/o altri manufatti.
 - v) nell'eseguire la manutenzione o il riordino di fosse comuni, depositare su altre fosse o sui viali erbacce o rifiuti di qualsiasi natura; il terriccio deve essere sepolto nella fossa stessa e ogni altro detrito collocato negli appositi cestini;
2. I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono anche nella zona di rispetto del cimitero.
 3. I comportamenti non conformi di cui al comma 1 saranno sanzionati ai sensi dell'art. 76 e seguenti, considerati come sanzione grave, assoggettati a sanzione pecuniaria.

Art. 31 - Cura ed ornamento delle tombe

1. La cura delle sepolture, tanto nei campi ad inumazione quanto nelle tombe private, è affidata alle famiglie dei defunti.
2. Le stesse dovranno essere sempre mantenute pulite ed in stato decoroso e non potranno essere modificate o sostituite se non in seguito a nulla osta dell'Autorità Comunale.
3. Fatto salvo quanto previsto dalla NTA del Piano Regolatore Cimiteriale Generale è consentito collocare ornamenti mobili quali vasi, croci, ritratti, lumi o ceri o statue sulle targhe, lapidi, monumenti funebri, purché decorosi e rispondenti alla severità del luogo e ricompresi all'interno delle sagome di massimo ingombro. Per gli arredi e gli ornamenti dei copritomba e dei chiusini si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 comma 2,7 e 8 delle NTA del PRCG.
4. I privati possono eseguire direttamente o far eseguire da giardinieri o da personale di loro fiducia i lavori di sistemazione ed ornamentazione delle sepolture di loro spettanza. Gli addetti devono essere autorizzati come chiunque operi nell'ambito dei cimiteri.
5. Nelle gallerie porticati e alla base dei colombari non possono essere collocati piante, vasi o ceri per terra e non possono essere fissati alle lapidi sulla parete cassette o recipienti o altri oggetti che sporgano oltre i 15 cm. I fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché i fiori e le piante ornamentali, che non devono superare l'altezza di cm. 50, siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, l'Ufficio LLPP preposto incaricherà gli operatori cimiteriali affinché provvedano a togliere o sradicare gli stessi con deposito negli appositi cassonetti di raccolta.

6. Si consente il collocamento di fotografie, purché eseguito in modo da garantire la permanenza nel tempo.
7. È permessa la coltivazione di fiori e piante sulle sepolture in terra sia comuni che private, purché non oltrepassino l'altezza di 50 cm. dal suolo e non eccedano con i rami i limiti assegnati alla lapide della sepoltura e non rechino danno od ingombro al passaggio. Ove si rilevino delle difformità o irregolarità nella gestione privata del verde, gli interessati sono intimati dall'ufficio LLPP di provvedere al ripristino o alla regolarizzazione con un tempo non superiore a 10 giorni. Scaduti inutilmente i 10 giorni, la vegetazione (fiori piante, arbusti ecc), è rimossa senza alcun altro preavviso da parte del Comune, con facoltà di recupero del corrispondente importo dell'operazione a carico del concessionario.
8. La realizzazione di chiusini e/o copritomba definitivi deve seguire la procedura indicata all'art. 18 delle NTA del PRCG;
9. E' permesso a favore dei concessionari, previo espletamento delle formalità di cui al presente regolamento, il reimpiego di materiali in caso di spostamento di sepoltura, purché nello stesso cimitero e purché i materiali siano rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
10. E' vietata la posa, da parte del concessionario, di decorazioni, oggetti, di piante e arbusti od altro al di fuori dell'area concessa.
11. Il Comune ha diritto di far rimuovere le scritte e gli ornamenti anche provvisori e temporanei in generale, ogni qualvolta li giudichi indecorosi ed in contrasto con l'austerità del luogo, come pure di provvedere alla rimozione di quelli pericolanti, collocati sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.
12. Il diritto alla permanenza di una lapide, tomba in marmo, monumento, targa, ornamento e quant'altro insistente su una qualsiasi sepoltura, decade automaticamente con il termine della rotazione ordinaria, se in campo comune (10 anni) o con la scadenza della relativa concessione cimiteriale negli alti casi; i manufatti saranno demoliti e smaltiti nelle discariche autorizzate.

Art. 32 - Rifiuti e smaltimento dei materiali derivanti dalle attività cimiteriali

1. I rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale (da esumazione ed estumulazione) sono equiparati a rifiuti urbani speciali, con l'eccezione dei materiali edili e lapidei; per entrambe le tipologie di tali rifiuti è disposta la raccolta ed eventuale stoccaggio entro appositi contenitori (scarrabili, autocompattanti, o imballaggi a perdere flessibili) per conferire il rifiuto secondo la normativa vigente per lo smaltimento, D.P.R. 254/2003.
2. Tutto ciò che, durante le operazioni di esumazione ed estumulazione, viene rinvenuto, è smaltito secondo la normativa vigente in campo ambientale (D.Lgs. 152/2006). Resta salvo il disposto dell'art. 85, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, per quanto concerne quei rifiuti che, a parere del coordinatore sanitario dell' ULSS, costituiscono grave pericolo per la salute pubblica che sono smaltiti nel rispetto delle norme speciali vigenti in materia.

3. I rifiuti assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità: da cestini per raccolta rifiuti, residui di corone ed addobbi, esclusa la parte vegetale, spazzatura ecc...e i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali quali sfalci, potature e fiori secchi e residui di addobbi floreali sono classificati rifiuti urbani.
4. I rifiuti metallici dovranno preferibilmente essere avviati a recupero, previa sanificazione qualora necessaria.
5. Lo smaltimento dei rifiuti è a carico del produttore (Comune), che vi provvede attraverso il servizio di nettezza urbana per i rifiuti assimilati ai rifiuti urbani. Per i rifiuti classificati speciali, quando la gestione tecnica dei cimiteri è affidata a Gestore esterno al Comune, il trattamento finale degli stessi rimane di competenza di quest'ultimo con tutti gli adempimenti conseguenti previsti dalla normativa vigente, anche se il produttore è il Comune, in quanto rifiuti preesistenti alle operazioni.
6. Continuano ad applicarsi le disposizioni impartite con Circolare n.21/san.89 - Settore salute ed Igiene - Servizio Igiene Pubblica - limitatamente alle parti compatibili con la presente disciplina.
7. E' assolutamente vietato bruciare rifiuti entro il recinto cimiteriale.
8. I ricordi, i monumenti, le lapidi, le decorazioni e gli accessori che venissero sostituiti nella sepoltura o che comunque vengano rimossi, e macerie edili in genere, sono equiparati a rifiuti speciali e devono essere rimossi dal Cimitero, a spese del concessionario, secondo la normativa vigente e sono avviati o a discarica o a riciclaggio previo trattamento.
9. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal Gestore dei servizi, secondo l'orario e l'itinerario che verranno stabiliti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 33 - Rinvenimento di resti ossei ed oggetti

1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, o all'apertura di un loculo, le ossa che si rinvencono dovranno essere raccolte e depositate nell'ossario comune o avviate alla cremazione sempre che coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccogliercle per depositarle in sepolture private in concessione, in tale caso i resti devono essere racchiusi in cassetta di zinco.
2. Oggetti strettamente personali potranno essere, a richiesta, restituiti alle famiglie, così come i ricordi funebri, entro il termine perentorio di 15 giorni dall'avvenuta esumazione od estumulazione, dopo una accurata disinfezione.
3. Durante le operazioni di esumazione ed estumulazione nessuno può prelevare parte del cadavere, di indumenti o di oggetti rinvenuti, salvo disposizioni contenute in questo articolo, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria.
4. Qualora gli aventi titolo presumano possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi ed intendano venirne in possesso, essi devono darne avviso al momento della richiesta delle

operazioni cimiteriali oppure almeno 1 giorno prima dell'effettuazione delle stesse, alle quali devono presenziare personalmente o tramite un delegato.

5. Le monete, gli oggetti preziosi ed in generale i beni di valore, e i ricordi personali rinvenuti durante le operazioni sopraddette devono, indipendentemente dalla richiesta degli aventi titolo ed in assenza di diverse disposizioni, nel caso disciplinate da apposito capitolato speciale d'appalto in materia di gestione dei servizi funebri e cimiteriali, essere consegnate al Responsabile del servizio che provvederà, nel caso di cose di valore, a darne avviso se possibile agli aventi titolo, e comunque a tenerli a disposizione per 15 gg. Decorso tale termine, in mancanza di reclami, saranno alienati a favore del Comune.
6. Per il personale incaricato delle esumazioni, costituisce grave mancanza, perseguibile anche penalmente, l'appropriazione di qualsiasi oggetto rinvenuto.
7. Le sostanze ed i materiali rivenienti dalle operazioni cimiteriali, compresi i pacemaker, sono identificati e trattati ai sensi delle norme vigenti.

TITOLO IX
OPERAZIONI CIMITERIALI
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 34 - Prescrizioni comuni a esumazioni, estumulazioni e movimentazioni

1. Il Comune non è obbligato ad avvertire i singoli concessionari della scadenza delle concessioni. Ciononostante, allo scopo di rendere possibile la eventuale rinnovazione della concessione o la traslazione dei resti in loculi, cellette ossario o cinerario previa cremazione a cura degli aventi diritto, ogni anno, si collocheranno, appositi cartelli-avviso sui campi e sui blocchi di loculi e all'esterno dei cimiteri, e sarà pubblicato specifico avviso all'albo pretorio e nel sito istituzionale. Trascorsi quattro mesi dall'esposizione del cartello-avviso, senza che gli interessati abbiano provveduto a trasmettere all'ufficio competente l'indicazione sulla successiva destinazione, i resti sono rimossi d'ufficio, dando loro destinazione comune; nel caso di inconsunti in genere saranno avviati a cremazione. Ad operazione eseguita il responsabile del servizio di custodia trasmetterà il verbale relativo all'ufficio comunale competente per le concessioni cimiteriali.
2. A tutte le esumazioni ed estumulazioni, nonché al collocamento delle ossa nelle cellette, presenzierà il custode o l'incaricato del Comune o gestore del servizio, insieme a due testimoni, che dovrà redigere apposito verbale nel quale sarà fatta menzione degli oggetti che eventualmente venissero rinvenuti nella bara o sui resti. Possono altresì intervenire i parenti del defunto o loro incaricati.

3. E' compito dell'incaricato (caposquadra) del Comune o gestore del servizio stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento dell'esumazione/estumulazione, salvo parere dell'Ufficiale sanitario, ove presente all'operazione.
 4. Se coloro che vi hanno interesse non richiedono che le ossa o i resti mortali siano raccolte in cassette ossario, ne può essere disposta d'ufficio la cremazione. E' autorizzata la cremazione anche delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate da almeno 20 anni.
 5. A tale scopo l'Ufficiale dello Stato Civile acquisisce l'assenso scritto del coniuge del defunto cui le ossa o i resti mortali si riferiscono e, in difetto, del parente più prossimo individuato secondo gli Artt. 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza di essi.
 6. I resti mortali esumati/estumulati che risultano mineralizzati, ovvero le ossa che si rinvergono saranno cremate e raccolte nel cinerario comune in forma indistinta (comma 11 lettera e), sempre che coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierele per deporle in altra sepoltura, in questo caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco. Le lapidi, i cippi e simili devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.
 7. E' vietato eseguire sulle salme esumate/estumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nella sepoltura al momento dell'inumazione/tumulazione.
 8. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.
 9. In sintesi la procedura di sepoltura di un defunto prevede:
 - a) inumazione/tumulazione della cassa
 - b) permanenza:
 - nel terreno per minimo 10 anni;
 - nel loculo per minimo 20 anni;
 - c) Esumazione/Estumulazione.
- Resti mineralizzati:
- d) richiesta dei famigliari di: collocazione della cassetta resti ossei in loculo, ossario, cinerario, tomba di famiglia;
 - e) disinteresse dei famigliari:
 - cremazione dei resti ossei con raccolta ceneri in cinerario comune in forma indistinta e/o dispersioni ceneri area dedicata.

Resti non mineralizzati:

- f) familiari del defunto contrari alla cremazione: nuova sepoltura in apposita area dedicata e localizzata in campo comune;
 - g) familiari del defunto favorevoli alla cremazione: cremazione dei resti e successiva collocazione dell'urna cineraria in loculo, ossario, cinerario o tomba di famiglia, affidamento, dispersione in apposita area dedicata;
 - h) disinteresse dei familiari: cremazione dei resti, con raccolta ceneri in cinerario comune in forma indistinta e/o dispersione ceneri in area dedicata.
10. Se coloro che vi hanno interesse non richiedono che le ossa o i resti mortali siano raccolti in cassette ossario, ne può essere disposta d'ufficio la cremazione.

Art. 35 - Disponibilità dei materiali

- 1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni/estumulazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero o, altrimenti, alienarli nelle forme di legge. Le croci, le lapidi ed i copritomba possono essere assegnati gratuitamente per sepolture di parenti di persone indigenti che a tal fine ne facciano richiesta.
- 2. Le opere giudicate di pregio artistico e storico a giudizio dell'Amministrazione comunale sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.
- 3. Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile dell'Ufficio tecnico può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 4° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

CAPO II – INUMAZIONE/ESUMAZIONE

Art. 36 - Inumazione

- 1. Le sepolture in terra (inumazioni), si distinguono in:
 - a) campo adulti in cui vengono sepolti i cadaveri degli adulti;
 - b) campo Angeli in cui vengono sepolti i cadaveri dei bambini di meno di 10 anni di età, i nati morti, i prodotti abortivi e del concepimento;
 - c) campo Speciale in area dedicata dei resti mortali, (cadaveri inconsunti), di cui i familiari non sono favorevoli alla cremazione;
 - d) seppellimento in area dedicata di parti anatomiche riconoscibili;

- e) reparto per altre confessioni.
2. Tutte le sepolture di cui al precedente comma 1 lett. a)-b)-d) e), hanno durata ordinaria di 10 (dieci) anni decorrenti dal giorno del seppellimento e vengono assegnate ogni qualvolta sia richiesta una sepoltura distinta, previo pagamento della tariffa per l'operazione dell'inumazione e/o esumazione ordinaria fatte salve situazioni di indigenza accertate dal competente ufficio comunale, senza soluzione di continuità nella successione dello scavo delle fosse.
 3. Nei campi di cui al precedente comma 1 lett. a) non è permessa alcuna tumulazione in terra, quale posizionamento di urne cinerarie o cassette resti ossei in manufatti fuori terra o interrati, né alcuna inumazione di urne o cassette resti ossei sopra i feretri inumati. Eventuali situazioni esistenti in contrasto con le presenti disposizioni verranno sanate in occasione delle esumazioni ordinarie, con collocamento delle ceneri o ossa in ossario/cinerario comune, salvo diversa collocazione disposta dagli aventi diritto, previo pagamento della relativa tariffa. L'operazione di esumazione di queste urne o cassette è a titolo oneroso, parificato ad una estumulazione da ossario/cinerario.
 4. Le aree destinate all'inumazione sono ubicate in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche, tali da favorire il processo di scheletrizzazione dei cadaveri.
 5. Le aree di inumazione sono divise in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità seguendo le tipologie di griglia riportate all'art. 10 della NTA del PRCG.
 6. Ogni cadavere destinato all'inumazione è chiuso in cassa e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.
 7. Per le inumazioni di cadavere si utilizza la sola cassa di legno, secondo le norme vigenti in materia.
 8. Dopo che vi sia stato deposto il feretro, la fossa deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
 9. E' stretto dovere dei necrofori seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni, l'ordine prestabilito dal Responsabile del servizio, senza fare interruzioni, o salti tra fila e fila e fra fossa e fossa, fatti salvi gli ordini impartiti di volta in volta in riferimento a casi speciali.
 10. All'esaurimento di tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, le successive inumazioni si collocheranno negli spazi occupati dalle più antiche inumazioni, sempre che queste siano state eseguite da almeno dieci anni.
 11. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione,

sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

Art. 37 - Esumazione ordinaria

1. Per le esumazioni ordinarie si osservano le norme primarie vigenti in materia (D.P.R. 285/1990 e LR 18/2010).
2. Nel cimitero il turno ordinario di inumazione è pari a 10 anni. L'esumazione dei nati morti può essere ridotta a 5 anni dalla data del seppellimento.
3. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.
4. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 34 del presente Regolamento.

Art. 38 - Esumazione straordinaria

1. Per le esumazioni straordinarie si osservano le norme primarie vigenti in materia (D.P.R. 285/1990 e LR 18/2010).
2. Sono esumazioni straordinarie quelle effettuate, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, per ordine dell'Autorità Giudiziaria.
3. Sono parimenti esumazioni straordinarie quelle autorizzate dal Comune su richiesta degli aventi diritto/famigliari con la finalità dello spostamento del cadavere in altre sepolture o della cremazione prima dello scadere dei 10 anni dall'iniziale sepoltura. Tali esumazioni sono autorizzate dall'ufficiale di stato civile che prescrive le misure di volta in volta necessarie, su parere dell'azienda ULSS.

CAPO III – TUMULAZIONE/ESTUMULAZIONE

Art. 39 Tumulazione

1. Per tumultazione del feretro si intende la collocazione dello stesso in loculo, aventi le caratteristiche definite dalle N.T.A., per esservi conservato per un periodo di almeno 20 anni.
2. Le sepolture private a sistema di tumultazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste del presente regolamento.
3. Le tipologie edilizie destinate alla tumultazione di feretri, resti ossei e/o urne cinerarie, si distinguono in:
 - a) “Tomba a terra”: sepoltura in terra con pareti laterali in muratura e chiusura del vano funerario con soletta in lastrame di pietra o in laterizio o cls. Per uno o più posti salma affiancati;

- b) “Sarcofago”: tomba di famiglia fuori terra isolata composta da più loculi sovrapposti o affiancati;
 - c) “Loculo”: vano funerario destinato ad accogliere un feretro, realizzato in fabbrica sia interrato che fuori terra;
 - d) “Cellella ossario” o ossario: vano funerario destinato ad accogliere una o più cassette di resti ossei, realizzato in tomba di famiglia o colombario;
 - e) “Nicchia Cineraria” o cinerario: vano funerario destinato ad accogliere una o più urne cinerarie, realizzato in tomba di famiglia o colombario;
4. Ogni nuova costruzione a sistema di tumulazione deve avere caratteristiche tecniche e dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro e modalità di chiusura del loculo o vano funerario, secondo quanto stabilito dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Cimiteriale.
 5. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.
 6. I loculi possono essere a più piani sovrapposti.
 7. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno ad esso libero per il diretto accesso al feretro.
 8. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.
 9. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 200 chilogrammi/metro quadrato.
 10. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.
 11. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.
 12. La chiusura del tumulo può essere realizzata con muratura di mattoni pieni ad una testa, intonacata nella parte esterna. E' consentita altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato od altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.
 13. Per le sepolture private, ulteriori prescrizioni tecniche di costruzione possono essere fissate nell'atto di concessione.

Art. 40 -Estumulazione ordinaria

1. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Comune nell'osservanza delle norme primarie vigenti in materia (D.P.R. 285/1990 e L.R. 18/2010).

2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato e dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.
3. Non sono permesse estumulazioni, salvo richiesta dell'Autorità giudiziaria (estumulazione straordinaria), quando la loro effettuazione richiede la rimozione di altre salme.
4. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
5. Si applicano le disposizioni previste dall'art 34 del presente Regolamento.

Art. 41 - Estumulazione straordinaria

1. Le estumulazioni straordinarie si distinguono in:
 - a) estumulazioni effettuate, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, per ordine dell'Autorità Giudiziaria;
 - b) estumulazioni effettuate, dietro richiesta dei famigliari/aventi titolo/concessionari, prima della scadenza della concessione ed entro i primi 20 anni dalla tumulazione, con la finalità dello spostamento del cadavere in altre sepolture o della cremazione, previa apposita specifica autorizzazione del Comune.
2. Le estumulazioni straordinarie sono autorizzate dal Comune a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
3. Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto delle norme primarie vigenti in materia.
4. Il Responsabile del Settore di Polizia Mortuaria, su segnalazione dell'Ufficio tecnico, ha il potere di ordinare d'ufficio ed in ogni tempo, sentito il parere del Responsabile dell'ULSS o suo delegato, l'estumulazione di cadaveri per motivi di igiene e salute, ad esempio per miasmi o fuoriuscita di liquidi cadaverici. In questo caso verrà previamente notificata ai titolari della concessione una diffida a provvedere, entro il termine di 48 ore dalla ricezione, alla rimozione della lapide, in modo da poter procedere.
5. Decorso il termine suddetto senza che il concessionario abbia ottemperato, viene dichiarata la decadenza della concessione, in conformità al successivo art. 67, e si provvede direttamente, ad opera del Comune, all'immediata inumazione del feretro.
6. Qualora il concessionario provveda nei termini previsti alla rimozione della lapide, le operazioni, che saranno poste tutte a carico del concessionario, consistono nella:
 - a) smuratura;
 - b) estumulazione del feretro;
 - c) ricofanatura del feretro con nuova cassa metallica esterna;

- d) igienizzazione e pulizia del loculo;
 - e) ritumulazione e muratura della sepoltura.
7. La ricollocazione della lapide sarà a carico e cura del concessionario e dovrà avvenire entro i 6 giorni successivi.

CAPO IV - MOVIMENTAZIONE IN TOMBE DI FAMIGLIA

Art. 42 - Movimentazione di cadaveri, resti e ceneri in tombe di famiglia

1. Per movimentazione si intende lo spostamento del contenitore col suo contenuto da una collocazione all'altra all'interno di un sepolcro; per trasferimento la estrazione dalla collocazione attuale per spostamento in altra sepoltura. La movimentazione ha in genere l'obiettivo di mettere ordine e/o fare spazio in tombe di famiglia.
2. Ogni spostamento deve essere riportato sul registro cimiteriale.
3. Movimentazione di resto mortale: la trasformazione dei corpi potrà richiedere interventi di rifacimento dei contenitori o trasferimento dei resti qualora questi non fossero più utilizzabili. È fatto divieto di eseguire operazioni di riduzione dei resti, ma solo di raccolta degli stessi, ossa o resto corificato o ridotto a scheletro e cera.
4. Movimentazione delle urne cinerarie: le modalità di movimentazione devono garantire l'integrità del sigillo dell'urna.
5. La movimentazione dei resti ossei deve prevedere:
 - a) la verifica dell'integrità della cassetta e del sigillo;
 - b) eventuale sostituzione della cassetta se ossidata;
 - c) eventuale cremazione del resto osseo se richiesto dai famigliari/aventi diritto/concessionari;
6. La movimentazione delle urne cinerarie deve prevedere:
 - a) la verifica dell'integrità dell'urna e del sigillo,
 - b) eventuale sostituzione dell'urna se ossidata o degenerata.
7. I requisiti delle cassette resti ossei/urne cinerarie sono quelli previsti dalle norme primarie vigenti in materia.
8. Il Concessionario richiedente dovrà provvedere al pagamento dei diritti di servizio come previsto dal Tariffario.

CAPO V - CREMAZIONE, DISPERSIONE E CONSERVAZIONE DELLE CENERI

Art. 43 - Cremazione

1. Il servizio di cremazione è servizio pubblico a pagamento; nei soli casi di indigenza accertati dal competente ufficio comunale dei servizi sociali, il pagamento del servizio è a carico del Comune di residenza del defunto.
2. Le tariffe applicate dal concessionario di un impianto di cremazione sono quelle stabilite in ottemperanza alle direttive del Ministero dell'Interno.

Art. 44 - Autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione viene rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il decesso su richiesta dei familiari o di un loro incaricato, dopo aver acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta debitamente segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato. Dovrà essere resa dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettro alimentate o che le stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari.
2. L'autorizzazione dell'Ufficiale dello stato civile alla cremazione ingloba l'autorizzazione all'eventuale tumulazione, dell'urna cineraria. La predetta autorizzazione vale anche quale documento per il trasporto.
3. L'autorizzazione alla cremazione è concessa, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, attraverso una delle seguenti modalità:
 - a) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, compilata in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutarî quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati. In tal caso è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione non è valida nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, compilata in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni vale anche contro il parere dei familiari;
 - c) in mancanza della disposizione testamentaria, la volontà manifestata in vita dal defunto potrà essere espressa, ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile, e in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza di essi.

- d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.
4. È consentito cremare i resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni e tumulate da almeno venti, previa richiesta del coniuge o, in difetto, di altri parenti aventi titolo, individuati ai sensi della lett. c) del precedente comma che dimostrino valida legittimazione e previo consenso della maggioranza nel caso di più pari grado di parentela.
 5. Nel caso di cremazione di resti mortali non è necessaria la certificazione del medico necroscopo di cui al precedente comma 1. Per le ossa contenute nell'ossario comune, su richiesta dell'ufficio tecnico lavori Pubblici, l'ufficio di Stato civile autorizza la cremazione, secondo le modalità previste dall'art. 3 della L.130/2001.
 6. Una volta effettuata la cremazione, la consegna dell'urna cineraria risulta da apposito verbale che, redatto in triplice originale, indica la destinazione finale dell'urna. Un originale del verbale è consegnato al Responsabile del Servizio Cimiteriale, il secondo originale è trasmesso all'Ufficiale dello Stato Civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione e il terzo è consegnato all'affidatario dell'urna.

Art. 45 - Conservazione delle ceneri nei cimiteri

1. Ogni cimitero deve prevedere un cinerario comune per la raccolta collettiva ed in forma indistinta delle ceneri provenienti dalla cremazione della salme, per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.
2. A richiesta degli aventi titolo e in seguito a eventuale rilascio di concessione, la conservazione delle ceneri in urna si effettua nel cimitero in cinerario/ossario o in loculo già concessionato per la tumulazione di una salma o in tomba di famiglia. La collocazione in loculo già concessionato, di cassette/urne è limitata al coniuge, al convivente more uxorio, a parente od affine fino al secondo grado di parentela rispetto alla salma originaria, e comunque, secondo le modalità ammesse dal presente Regolamento, previo pagamento di apposita tariffa per il "diritto di utilizzo" oltre alla tariffa di apertura e chiusura loculo/ossario prevista dal Tariffario.
3. Le ceneri già collocate nei cimiteri di questo Comune possono essere affidate o disperse nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal presente regolamento.

Art. 46 - Affidamento delle ceneri

1. I soggetti interessati possono presentare al Comune richiesta di affidamento la quale dovrà contenere una dichiarazione da parte dell'avente titolo delegato (affidatario) che comprenda, fra l'altro:
 - a) i dati anagrafici, la residenza e il titolo legittimante dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
 - b) la consegna dell'urna e la relativa verbalizzazione da parte del responsabile del forno crematorio;

- c) l'assunzione personale della responsabilità della custodia nel luogo di conservazione individuato; il luogo di abituale conservazione dell'urna coincide con la residenza legale dall'avente titolo delegato, salvo diversamente indicato;
 - d) la ragionevole garanzia da ogni profanazione dei luoghi in cui le urne vengono collocate, che deve essere un luogo asciutto atto a mantenere nel tempo l'assenza di contatto con liquidi e fonti di calore;
 - e) l'autorizzazione affinché l'Amministrazione Comunale possa procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dall'avente titolo delegato;
 - f) l'impegno dell'affidatario a richiedere la prescritta autorizzazione all'Amministrazione Comunale per eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri se diverso dalla residenza al momento dell'affidamento;
 - g) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia, e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
 - h) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui l'affidatario non intendesse più conservarla;
 - i) la dichiarazione di non sussistenza di impedimenti o vincoli all'affidamento sanciti dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
 - j) l'impegno a rispettare eventuali prescrizioni igienico-sanitarie.
2. L'autorizzazione all'affidamento delle ceneri è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso ed è stata autorizzata la cremazione. In caso di ceneri già tumulate, l'autorizzazione all'affidamento è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui si trova il cimitero.
3. L'Ufficiale dello Stato civile del Comune ove sono custodite le ceneri annota i dati del defunto e dell'affidatario, in apposito registro, come previsto dalla L.R. 18/2010. L'affidatario in caso di variazione del luogo di custodia delle ceneri o della propria residenza, informa entro 30 giorni il Comune di residenza, il Comune di decesso e il Comune dove si trasferirà, al fine dell'aggiornamento del registro di custodia. In detto registro sono indicati:
- a) l'affidatario dell'urna;
 - b) l'indirizzo di residenza;
 - c) i dati anagrafici del defunto cremato;
 - d) il luogo di conservazione dell'urna cineraria;
 - e) le modalità di conservazione che garantiscano da ogni profanazione;
 - f) la data, il luogo e le modalità di eventuale dispersione delle ceneri

4. I familiari possono ottenere l'affidamento delle ceneri del "de cuius", fermo restando il rispetto della volontà espressa dal medesimo, purché sulla base della volontà espressa per iscritto o verbalmente in vita dal defunto, manifestata quest'ultima dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza di essi, in conformità alla normativa vigente.
5. L'urna affidata deve essere conservata in luogo confinato e stabile (teca, nicchia, vano di adeguate dimensioni), chiuso e destinato unicamente alla conservazione dell'urna, protetto da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali. L'indicazione degli estremi identificativi del defunto (nome, cognome, data di nascita e di decesso, Comune di ultima residenza) devono essere chiaramente dall'esterno.
6. L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale. Della consegna dovrà essere redatto apposito processo verbale.
7. Nel caso in cui l'affidatario intenda recedere dall'affidamento delle ceneri, può conferirle al cimitero comune o provvedere alla loro tumulazione in un cimitero di sua scelta, previo apposita dichiarazione, assumendo le spese relative. In caso di decesso dell'affidatario è fatto obbligo agli eredi di comunicare l'evento e rivolgersi all'ente gestore dei servizi cimiteriali per un ulteriore affido dell'urna o per la collocazione in cimitero, assumendosi le spese relative.
8. In caso di decesso dell'affidatario o impedimento o rinuncia all'affidamento delle ceneri e qualora non sia possibile reperire altro affidatario avente titolo, il Comune ove sono presenti le ceneri ne dispone la conservazione nel cimitero comunale nel cimitero comune, dandone notizia al Comune che aveva rilasciato l'autorizzazione all'affidamento.

Art. 47 - Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è fatta su richiesta dell'avente titolo delegato.
2. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il decesso, ovvero, in caso di ceneri già tumulate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui si trova il cimitero;
3. La dispersione delle ceneri può avvenire solo se il defunto abbia espresso in vita questa volontà unicamente in forma scritta ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lett. b) nn. 1 e 2 della legge 130/2001.
4. Copia del documento di cui al precedente comma 2 è conservata presso l'impianto di cremazione e presso il Comune ove è avvenuto il decesso; una copia viene consegnata alla persona cui le ceneri sono affidate.
5. La dispersione è eseguita dal coniuge, da altro familiare avente diritto o da incaricato del Comune qualora l'operazione si svolga nell'area cimiteriale. Nel caso in cui il defunto fosse iscritto ad associazioni di cremazione dal rappresentante legale dell'associazione stessa; in questo ultimo caso deve essere consentito al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione.

6. I soggetti deputati alla dispersione comunicano al Comune di destinazione, se diverso da quello del decesso, con almeno dieci giorni di preavviso, data e modalità di dispersione delle ceneri. Quest'ultimo Comune, prima della data di dispersione, può indicare prescrizioni od opporre divieti per l'esistenza di ragioni ostative.
7. L'operazione materiale della dispersione risulta da apposito verbale redatto dall'incaricato della dispersione. Detto verbale è trasmesso, tassativamente entro 3 giorni lavorativi dalla esecuzione della dispersione, all'Ufficiale di Stato civile che ha autorizzato la cremazione. La persona che esegue la dispersione in aree diverse da quella cimiteriale deve attestare nel verbale che la dispersione è avvenuta come da autorizzazione. Per la dispersione all'interno delle aree cimiteriali, la verbalizzazione va redatta dal Gestore del cimitero. Il verbale di dispersione deve essere redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere consegnato al richiedente, uno deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile ed il terzo va consegnato al Servizio di Custodia.
8. In ogni caso il Gestore del servizio iscrive nei registri le generalità del defunto e la data in cui è avvenuta la dispersione nel cimitero o l'affidamento all'avente diritto.
9. Fermo restando il divieto di dispersione nelle aree private situate nei centri abitati come individuati con delibera di G.C. n.70/2004 e di G.C. n. 227/2006 ai sensi dell'articolo 3, 1° comma numero 8 del decreto legislativo n. 285 del 30.04.1992 (nuovo codice della strada), l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri in aree private è condizionata alla presentazione, unitamente alla domanda, di dichiarazione del proprietario o dei proprietari del terreno che asseriscano:
 - a) di essere a conoscenza della volontà di dispersione e che vi acconsentono;
 - b) che la dispersione delle ceneri non è oggetto di alcuna attività con finalità di lucro.
10. E' fatto divieto a chiunque di percepire compenso alcuno o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione delle ceneri.
11. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune da parte degli operatori cimiteriali. In attesa della decisione l'urna è depositata provvisoriamente in un locale cimiteriale a titolo oneroso a carico degli aventi titolo.
12. In ogni caso, dopo la dispersione, l'urna può essere riconsegnata al Crematorio per lo smaltimento secondo apposita normativa, oppure al cimitero ai fini dello smaltimento, essendo a quel punto l'urna un rifiuto cimiteriale.
13. Nel territorio comunale la dispersione è consentita:
 - a) nelle apposite aree istituite in ciascun Cimitero, dove la dispersione avviene in una delle seguenti modalità:

- per svuotamento nel cinerario;
 - per dispersione sul terreno;
- b) in aree naturali, ad una distanza di almeno duecento metri da insediamenti abitativi. È comunque vietato interrarvi l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile;
- c) nel fiume "Brenta" nell'intero tratto di competenza comunale, mediante immissione in acqua dell'intera urna contenente le ceneri, purchè l'urna sia in materiale rapidamente biodegradabile.
14. E' vietata in ogni caso la dispersione in aria (al vento) o in edifici o altri luoghi chiusi.
15. Per la dispersione in aree private è necessario l'assenso scritto dei proprietari allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione. E' fatto divieto ai proprietari di aree private di percepire alcun compenso per l'assenso alla dispersione.

CAPO VI - OSSARIO E SEPOLTURE SPECIALI

Art. 48 - Raccolta delle ossa

1. Secondo le norme primarie vigenti, presso ogni cimitero sono istituiti uno o più ossari generali per la raccolta indistinta dei resti mortali. Detti ossari devono essere costruiti in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.
2. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, in forma indistinta, salvo che sia richiesto il collocamento in sepoltura privata. In detti ossari sono altresì raccolte le ossa eventualmente rinvenute fuori dal cimitero o da cimiteri soppressi.
3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili non destinate ad ossario comune, devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a 0.660 mm, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili destinate all'ossario comune o rinvenute senza nessuna identificazione, devono essere raccolti in sacchetti biodegradabili "tipo juta o cotone" chiusi con legatura sempre biodegradabile pronti per essere depositati nell'ossario comune cimiteriale. Detti resti ossei possono essere raccolti anche in sacchetti di plastica scurae successivamente svuotati nell'ossario comune in forma indistinta.
4. L'ufficio Tecnico Lavori Pubblici, può disporre la cremazione massiva delle ossa raccolte nell'ossario comune chiedendo la prevista autorizzazione all'ufficiale di stato civile.

Art. 49 - Deposito provvisorio

1. Per esigenze particolari in cui non è possibile procedere immediatamente con l'inumazione o la tumulazione appena consegnato il feretro, a richiesta scritta dei familiari, sentito il coordinatore sanitario della ULSS, il feretro può essere depositato nella camera mortuaria fino a decisione della stessa ULSS. Qualora alla scadenza non venga data la sistemazione definitiva al cadavere, si provvede d'ufficio, previa diffida, al trasferimento della stessa in campo comune.
2. In condizioni contingibili ed urgenti il Sindaco può disporre la tumulazione provvisoria in via diretta anche senza assenso dei familiari del defunto o familiare/avente titolo.
3. Il Comune può riservare alcuni loculi per uso di deposito provvisorio per casi di necessità dovuti a carenze di posti salma in loculo, purché in corso di realizzazione (inizio lavori già verbalizzato), oppure per casi di ristrutturazioni di sepoltura a tumulazione. La tumulazione provvisoria dei cadaveri in tali loculi è consentita:
 - a) in attuazione delle deliberazioni che disciplinano la ristrutturazione o l'ampliamento di uno dei cimiteri comunali;
 - b) nel caso in cui sia stata presentata domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato;
 - c) nel caso in cui sia stato stipulato regolare contratto di concessione di un'area o di un manufatto allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - d) per coloro che hanno la necessità di provvedere ad effettuare le opere di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, interventi di ristrutturazione edilizia o ripristino di tombe private e/o colombari.
4. La durata della provvisorietà è di un anno prorogabile solo limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori. La provvisorietà decade nel momento in cui il Comune sarà in grado di assegnare una concessione definitiva.
5. Il Comune potrà disporre per l'immediato trasferimento della salma alla scadenza della concessione provvisoria.
6. L'autorizzazione al deposito provvisorio è subordinata al versamento del canone stabilito dal Tariffario ed è calcolato dalla data della richiesta.
7. E' prevista la sosta provvisoria in cappella del cimitero quando, per circostanze particolari (ad esempio: manutenzione straordinaria di tomba di famiglia, oppure nei casi in cui la salma, le ossa o le ceneri non possano essere immediatamente tumulate nella sepoltura a loro riservata). La permanenza viene concessa per un massimo di 10 giorni. La sosta nei primi cinque giorni è gratuita dal sesto al decimo giorno sarà dovuta una tariffa giornaliera prevista dal Tariffario. La domanda va presentata all'Ufficio Concessioni Cimiteriali.

TITOLO X

CONCESSIONI CIMITERIALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 50 - Oggetto e regime delle concessioni cimiteriali

1. Per le sepolture private, è concesso, in relazione alle aree e ai manufatti disponibili in ciascun cimitero, l'uso di:
 - a) aree per edificare tombe private, sarcofagi;
 - b) manufatti di varie tipologie costruiti dal Comune (loculi, ossari/cinerari, tombe di famiglia, sarcofagi).
2. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano generalmente:
 - a) sepolture individuali (loculi, cellette ossario e cinerari, sarcofagi);
 - b) sepolture per famiglie e collettività, tombe di famiglia.
3. La concessione è sottoscritta da parte del Responsabile del Settore competente a seguito della proposta di assegnazione del manufatto o area, da parte del responsabile del procedimento.
4. La concessione del diritto d'uso (di loculo, celletta ossario, cinerario, tomba di famiglia e/o di un'area cimiteriale per la costruzione di tomba di famiglia e/o sarcofago) consiste in una concessione amministrativa di diritto pubblico su bene soggetto al regime dei beni demaniali ai sensi dell'art. 824 del Codice Civile di proprietà del Comune. Tale diritto di uso non è commerciabile né alienabile. La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento: pertanto le Tombe di famiglia non sono ereditarie, a meno che non lo siano dichiarate all'atto della concessione, ma solo soggette allo *jus sepulchri*. L'erede patrimoniale della tomba ha l'onere solo della manutenzione.
5. Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato ai concessionari e ai parenti in linea retta discendente e ascendente. Di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino a completamento della capienza del sepolcro ovvero fino al numero massimo previsto di posti salma/ossa/ceneri previste nella concessione o possibili secondo regolamento.
6. Può essere altresì consentita, su richiesta del concessionario, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.
7. Il concessionario può usufruire, con i vincoli del regolamento, della sepoltura particolare o dell'area concessa senza alcun diritto alla conservazione delle distanze e della situazione delle opere ed aree attigue, che il Comune può, in ogni tempo modificare ed impiegare.

8. La concessione è subordinata all'osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di concessioni cimiteriali e di polizia mortuaria, nonché alle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessioni.
9. La richiesta di concessione comporta automaticamente la sottomissione del richiedente a tutte le disposizioni vigenti in materia di polizia mortuaria e cimiteriale, anche se non espresse e non richiamate nella richiesta stessa.
10. Le concessioni hanno durata limitata e fissata nell'atto di rilascio della concessione stessa.
11. La concessione può estinguersi per revoca, decadenza, rinuncia o retrocessione nei casi previsti nel successivo Titolo X, Capo V.
12. L'ottenimento della concessione cimiteriale per tombe di famiglia e monumenti costruiti da privati è atto propedeutico all'approvazione del relativo progetto. Le aree destinate alla costruzione di sepolture private, sono previste dal PRCG nel quale sono indicate anche le modalità per l'ottenimento dei provvedimenti abilitativi necessari alla realizzazione dei manufatti.
13. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione; la cessione anche a titolo gratuito di posti salma a terzi è causa di revoca della concessione.
14. I manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali in concessione diventano, allo scadere della concessione stessa, di proprietà del Comune ai sensi di quanto dispone l'art. 953 del Codice Civile.
15. Il concessionario che trasferisca la propria residenza deve comunicare all'Ufficio il suo nuovo recapito, da annotarsi nel fascicolo individuale della concessione.
16. Gli eredi del concessionario deceduto sono tenuti a designare e comunicare uno fra essi che assuma verso il Comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti. In particolare per il subentro si rinvia al successivo Titolo X, Capo V, art. 64.
17. In riferimento alle sepolture per le quali non sia possibile reperire negli archivi comunali la concessione del diritto d'uso, né tale documento possa essere esibito dai familiari dei defunti sepolti in tale area e neppure la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento della tariffa dovuta per la concessione per cui non è reperibile il contratto né alcuna altra documentazione comprovante la sussistenza del diritto all'uso del sepolcro; il Responsabile di Settore competente, qualora verifichi la fondatezza della richiesta di uso della sepoltura, provvede alla sottoscrizione in sanatoria della concessione "ora per allora", con decorrenza dalla data della prima sepoltura accertata e per la durata di 99 anni.
18. Per il rilascio della concessione in sanatoria si richiede il preventivo pagamento della tariffa dell'importo come previsto dal tariffario vigente.
19. Per esigenze di servizio e cioè per i servizi ed opere di carattere generale, si possono rimuovere sepolture comuni e private, dandone preavviso agli interessati, se reperibili, e provvedendo a carico del Comune ad altra equivalente sistemazione delle salme.

Art. 51 - Atto per la concessione cimiteriale

1. Chi intende ottenere in concessione una sepoltura distinta di qualsiasi specie deve presentare domanda all'Ufficio Concessioni Cimiteriali del Comune, fornendo le seguenti indicazioni:
 - a) la specie della sepoltura richiesta;
 - b) cognome e nome del concessionario o dei concessionari a cui la concessione va intestata.
2. Il concessionario è la persona che firma la domanda di concessione.
3. Il rilascio della concessione è effettuato a mezzo di atto del Responsabile del Servizio, a seguito di domanda del richiedente maggiorenne e residente nel Comune, con applicazione di imposta di bollo. Per i non residenti la concessione viene autorizzata nei casi previsti all' Art. 24.
4. Per loculi e ossari/cinerari, sarcofagi la concessione viene assegnata nei seguenti casi:
 - a) per l'uso in caso di decesso di persona legata al richiedente per vincoli di parentela: coniuge, convivente more uxorio, parente od affine fino al secondo grado anche testamentari;
 - b) per la traslazione di salma da altro cimitero del Comune di Piove di Sacco e Frazioni;
 - c) per garantire la disponibilità di un secondo loculo, attiguo al primo, a favore di persona della famiglia del primo tumulato avente età superiore a 80 anni;
 - d) a persona in vita di età superiore a 80 anni o negli altri casi previsti di concessione in vita, secondo le disposizioni di cui al successivo art. 60.
5. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto come da commi precedenti, contenente l'individuazione dell'area o del manufatto concessionato, le clausole e condizioni della stessa nonché le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto indica:
 - a) l'oggetto della concessione e la sua identificazione, l'indicazione del numero dei posti salma ;
 - b) la durata e la decorrenza;
 - c) la/le persona/e, o nel caso di Enti, il legale rappresentante pro-tempore, concessionaria/e;
 - d) gli aventi diritto alla sepoltura;
 - e) gli obblighi ed oneri cui è sottoposta la concessione, ivi comprese le condizioni di subentro, decadenza e/o revoca;
 - f) la distinzione dei loculi in caso di cointestazione di due o più concessionari.

6. Il diritto di uso delle sepolture private è riservato al concessionario ed ai suoi familiari secondo le eventuali designazioni effettuate dal titolare della concessione nell'atto di concessione stesso o in atto successivo secondo quanto previsto dal successivo Art. 57. Pertanto è vietata la cessione del diritto d'uso tra privati.
7. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro, fatto salvo il riutilizzo dei posti salma, secondo necessità nei loculi e come disciplinato dal presente regolamento.
8. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della tariffa prevista.
9. Gli atti di cui al presente articolo sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso e sono esonerati dall'obbligo della registrazione in termine fisso ai sensi dell'art. 2 della Tariffa – parte II[^] - e dell'art. 5 della Tariffa – parte I[^] - allegata al DPR 26/04/1986, n. 131 a condizione che l'importo del canone non superi il limite previsto nell'ambito della suddetta disciplina statale dell'imposta di registro.

Art. 52 - Durata delle concessioni

1. Tutte le concessioni sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo, ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 285/1990.
2. Le concessioni hanno la seguente durata in funzione della tipologia:
 - a) loculo 40 anni;
 - b) celletta ossario/cinerario 99 anni;
 - c) tombe di famiglia e sarcofagi 99 anni;
 - d) area per costruzione di manufatto per tomba di famiglia e/o sarcofagi 99 anni.
3. Le concessioni perpetue, rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. n. 803/1975, possono essere revocate nei casi previsti dalla normativa statale vigente nel tempo.
4. L'originaria concessione perpetua acquisisce durata determinata nei seguenti casi in cui, su richiesta del concessionario o del subentrante, si addivenga alla modifica dell'oggetto del contratto per l'effettuazione di una delle seguenti operazioni:
 - a) esumazione/estumulazione della/e salma/e per cui è stata rilasciata;
 - b) inumazione/tumulazione di salme aggiuntive rispetto ai posti originariamente concessi;
 - c) ampliamento del manufatto/area.
5. Nei casi sopra indicati è stabilita la durata prevista dal precedente comma 2 lettera c) in relazione alla tipologia della sepoltura, con decorrenza dalla data dell'atto modificativo della concessione.
6. Per le concessioni di loculi pregresse di durata trentennale è concesso, a domanda, di prorogare le stesse di 10 anni in modo da uniformarle alla durata standard di 40 anni, previo pagamento della tariffa aggiuntiva.

7. La decorrenza della concessione inizia dalla data di stipula del contratto. Il feretro deve essere introdotto nel loculo entro 60 giorni dalla data di morte dell'interessato, pena la decadenza.
8. L'Ufficio competente potrà disporre per l'immediata esumazione/estumulazione il giorno successivo alla scadenza della concessione, previa comunicazione agli interessati. Le spese per tale trasferimento saranno poste a carico del concessionario.

Art. 53 - Riuso di posto salma a tumulazione

1. Nei loculi concessi e occupati da un feretro è ammessa l'introduzione di urne cinerarie e cassette contenenti resti ossei di: coniuge, convivente more uxorio, parente od affine fino al secondo grado di parentela del concessionario. Per tale operazione è previsto il pagamento della tariffa oltre alla tariffa per apertura e chiusura del loculo, per ogni introduzione. La scadenza originaria della concessione rimane immutata.
2. Nei casi di concessione di tombe private, è data facoltà al concessionario di introdurre urne o cassette a capienza senza pagamento di tariffa "diritti di utilizzo" è comunque previsto il pagamento della tariffa di apertura e chiusura.
3. Nei casi di concessione di loculi è possibile richiedere l'estumulazione straordinaria, della salma originaria, finalizzata al riuso della sepoltura stessa per la tumulazione di altro defunto della stessa famiglia avente titolo: coniuge, convivente more uxorio, parente od affine fino al secondo grado, purché si provveda alla cremazione o alla raccolta delle ossa del defunto precedentemente tumulato e al suo successivo inserimento dell'urna o della cassetta contenente i resti, nello stesso loculo e siano rispettate le seguenti condizioni:
 - a) l'operazione è possibile una sola volta e nei primi 20 anni, dalla data della concessione, fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di cremazione e quindi previa manifestazione di volontà resa dagli aventi diritto in conformità alle norme suddette;
 - b) la durata della concessione rimarrà quella originaria, anche se durante il periodo verranno introdotte urne cinerarie o cassette resti ossei. Sarà dovuta, oltre alla tariffa per l'apertura e chiusura, anche la tariffa aggiuntiva prevista per il riuso del loculo.
4. Al termine del periodo di concessione originaria, non prorogabile o rinnovabile, il loculo, dovrà essere liberato da ogni sepoltura, feretri, cassette e urne.

CAPO II - TOMBE DI FAMIGLIA

Art. 54 - Ammissibilità della richiesta di concessione di tombe di famiglia

1. La tomba di famiglia può essere concessa:
 - a) ad uno o più concessionari ed ai loro familiari;
 - b) ad enti, associazioni, corporazioni, fondazioni.

2. Può essere concessa anche a due famiglie congiuntamente, con l'identificazione di due concessionari, fissando nella concessione le rispettive quote, ed in proporzione a queste, gli oneri di manutenzione. Nei riguardi del Comune, nel caso di contestazioni relativi agli interventi, i due concessionari rispondono in solido.
3. Fra i familiari del concessionario aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia cui alla lettera a) del precedente comma sono compresi:
 - a) gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado;
 - b) all'atto della concessione il concessionario può indicare chi avrà diritto alla sepoltura;
4. Le sepolture private relative alle tombe di famiglia possono essere concesse a tutte le categorie previste come ammesse a sepoltura nel precedente art. 24.
5. Uno stesso concessionario non può essere titolare, escluso il caso di eredità, di più tombe di famiglia.
6. Sono ammissibili le richieste di concessione per tombe di famiglia, sia per la realizzazione di manufatti da parte del richiedente (solo se in area appositamente individuata dal Piano Cimiteriale) sia aventi ad oggetto manufatti già realizzati a cura del Comune o ritornati in disponibilità dello stesso.
7. In caso di manufatti realizzati o in disponibilità del Comune, l'Amministrazione si riserva di poter procedere alternativamente all'assegnazione tramite asta pubblica da aggiudicarsi in base al criterio del massimo rialzo sul canone posto a base di gara.

Art. 55 - Condizioni generali

1. Le tombe di famiglia vengono identificate, a seconda della tipologia, come cappelle, celle, edicole, tombe collettive, sarcofagi.
2. Con l'atto della concessione, il Comune può imporre al concessionario determinati obblighi, tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato pena la decadenza della concessione, come previsto all'art. 20 comma 4 nelle NTA del PRCG. Dal vincolo della novantanovenalità si intendono in ogni caso decadute le sepolture non sistemate nel termine dovuto.
3. Il Comune può concedere aree per la costruzione di tombe di famiglia a privati o ad associazioni/confraternite per i loro associati. Le tipologie permesse dovranno essere conformi a quelle previste nelle NTA del PRCG. E' dovuto il pagamento della relativa tariffa e l'obbligo di seguire la procedura e i tempi previsti per la richiesta e la realizzazione.
4. Le tumulazioni di salme nelle sepolture di famiglia sono autorizzate dall'ufficio di Polizia Mortuaria su richiesta scritta del concessionario, sottoscritta dal medesimo o da un suo rappresentante munito di procura speciale. Le estumulazioni sono richieste dal parente più prossimo del defunto.

5. La concessione degli spazi e manufatti costruiti relativi a cappelle, tombe collettive, sarcofagi ed edicole può essere rilasciata ai soli residenti.
6. Alla scadenza della concessione, i resti mortali verranno d'ufficio traslati nell'ossario comune (se mineralizzati) ovvero cremati (se inconsunti) e collocati nel cinerario comune, in forma indistinta, salvo richiesta dei familiari ad altra destinazione.
7. E' consentito su richiesta dei concessionari la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari oppure – nel caso di concessione a enti - di membro della collettività concessionaria, quale risultante dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione.
8. Nella tomba di famiglia non possono essere accolte salme in numero superiore ai loculi autorizzati.
9. Il diritto di chiedere di volta in volta, nei limiti della concessione, l'accoglimento di una salma nella tomba, spetta al concessionario e dopo di lui ai suoi eredi. Di tale accoglimento dovrà essere data comunicazione all'Ufficio di polizia Mortuaria il quale provvederà al rilascio del nulla osta.
10. Se più sono gli aventi diritto subentranti, essi dovranno, entro un anno dalla morte del concessionario, ed in ogni modo prima che venga esercitato qualsiasi utilizzo della tomba, comunicare il nominativo del subentrante/dei subentranti concordemente definito di intesa fra loro non si dà corso alla tumulazione qualora sia dubbio il diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto. In tal caso il richiedente è tenuto a provare il suo diritto o rimuovere l'opposizione; le controversie fra titolari di sepoltura sono comunque di competenza del Giudice Ordinario.
11. La presa d'atto del subentro nella concessione è subordinata all'esecuzione di quei lavori od opere che risultassero necessari a giudizio del Responsabile dell'ufficio Tecnico.
12. Tutte le spese di registrazione della nuova concessione sono a carico degli aventi diritto subentranti.
13. Nella sepoltura di famiglia, previa approvazione, il concessionario ha facoltà di manifestare secondo gli usi del culto verso i defunti, di far celebrare esequie, di collocare lapidi, ricordi, luci, ecc. In essa si possono anche ricordare defunti, aventi diritto, sepolti altrove o i cui resti siano già stati depositati nell'ossario comune; facendo rilevare nell'iscrizione tali circostanze.
14. La facoltà di chiedere il collocamento di lapidi e di dettare il testo di epigrafi è riconosciuta, in ordine di precedenza, in primis al coniuge, e poi al parente più prossimo del defunto, così come pure per eventuali modifiche.

Art. 56 - Modalità

1. La concessione delle tombe di famiglia, nicchie, loculi individuali o sarcofagi deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.
2. Le concessioni cimiteriali sono identificate e localizzate secondo la terminologia di orientamento utilizzata nelle piante storiche, o dal Piano Regolatore Cimiteriale Generale. Ai fini degli accertamenti o dell'individuazione e localizzazione delle concessioni i dati presi in considerazione sono i seguenti: indicazione del cimitero interessato (capoluogo o frazioni), della zona del medesimo, del campo o lotto, del progressivo (di pianta o reale), dei titolari, degli estremi del titolo alla concessione, dell'intestazione della tomba e delle salme sepolte.
3. Può essere rilasciata anche concessione per l'uso di una tomba, congiuntamente ad un massimo di due famiglie con contratto cointestato a due distinti rappresentanti delle due famiglie.
4. Più concessionari, in quanto originari "fondatori del sepolcro familiare", possono proporre al Comune, in un momento successivo alla data della concessione, la divisione dei posti salma, resti ossei/ceneri, presenti nel manufatto, pro quota parte, attraverso atto avente la stessa forma dell'originario atto di concessione che avrà valore per loro e i loro familiari aventi diritto alla sepoltura. Tale suddivisione potrà avvenire anche all'atto di subentro nella concessione, in quest'ultimo caso mediante atto avente la stessa forma dell'originario atto di concessione.
5. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, è data in ogni tempo secondo quanto previsto dal Piano Regolatore Cimiteriale Generale e dalla effettiva disponibilità.
6. Nel caso di famiglia estinta, qualora l'eventuale erede testamentale non si fosse notificato nei termini previsti dal successivo Art. 66 comma 1 lettera c) la tomba di famiglia rientra nella disponibilità del Comune.

Art. 57 - Estumulazione

1. Nella sepoltura di famiglia le salme possono essere estumulate, se occorre disporre del loculo, per salma di altro avente diritto, quando siano decorsi almeno 20 anni dalla tumulazione.
2. Per le tombe in concessione perpetua, l'estumulazione comporta ai sensi del comma 4 del precedente art. 51 la modifica della durata della concessione che viene ad essere determinata in 99 anni decorrenti dalla data di tale modifica; per le tombe in concessione noventanovennali è invece consentita l'estumulazione restando invariata la durata.
3. Le salme estumulate dovranno essere raccolte in cassette per i resti ossei o in urne per le ceneri e ritumulate nella stessa tomba, la diversa destinazione comporta la decadenza della concessione come previsto all'art 66 comma 1 lettera h.

Art. 58 - Diritto d'uso delle concessioni

1. Il diritto di avere sepoltura nella tomba di famiglia deriva dalla condizione di appartenenza alla famiglia del concessionario ai sensi del precedente Art. 53 e non si eredita e non si può cedere a terzi, ma solo essere oggetto di rinuncia a titolo gratuito per sé e discendenti a favore degli altri familiari con atto avente la stessa forma dell'originario atto di concessione, ed è completamente disgiunto dalla titolarità della concessione. La manutenzione della tomba spetta al titolare/subentrante/erede della concessione.
2. Il titolare della concessione deve sempre permettere l'accesso ai congiunti di chiunque sia sepolto nella tomba per atti di *pietas* verso i loro defunti.
3. Il Comune ha l'obbligo di vigilare che nella tomba non vengano sepolti defunti che non ne hanno diritto.
4. Nelle tombe di famiglia, ovvero nelle sepolture concesse prima del 10/02/1976, il diritto d'uso, alla morte del concessionario, si trasmette in via residuale al coniuge, o in difetto, al parente più prossimo individuato secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile, e quindi, ove il concessionario non abbia disposto in via più restrittiva, al coniuge, agli ascendenti e discendenti in linea retta, ai collaterali e agli affini fino all'estinzione della famiglia. Nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, il diritto d'uso si trasmette a tutti gli stessi solidalmente, una volta estinta la famiglia, per successione testamentaria oppure per rinuncia di un concessionario in favore degli altri contitolari.
5. I subentri nella titolarità della concessione devono essere comprovati da titoli regolari e cioè:
 - a) per successione: atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o attestazione giudiziale;
 - b) se la successione è testamentaria deve essere prodotta una copia o l'estratto del testamento;
 - c) per rinuncia: atto pubblico in copia autenticata.
6. La concessione pro- tempore dell'immobile demaniale tomba (ereditabile) nulla ha a che vedere con il diritto di sepoltura (diritto personale). Il diritto di sepoltura riguarda i familiari del fondatore, non quelli di un eventuale subentrante, salvo che quest'ultimo non sia erede del fondatore la cui famiglia sia estinta.
7. L'erede testamentale ha l'onere della manutenzione della tomba ricevuta in eredità, ed ha il diritto d'uso solo per se stesso nel solo caso in cui la famiglia del fondatore sia estinta.
8. La presa d'atto del trapasso può essere subordinata all'esecuzione di opere necessarie alla tomba.
9. I casi di convivenza con i titolari della concessione, verranno valutati di volta in volta in base alla documentazione presentata, sotto forma di istanza con sottoscrizione da presentarsi all'Ufficio Concessioni Cimiteriali. Il convivente more uxorio, ai fini del presente regolamento è equivalente al coniuge.

10. Ogni variazione nei diritti d'uso, compreso il decesso del concessionario, deve essere notificata dagli interessati subentranti al Comune, come previsto all'articolo 63, pena la dichiarazione di decadenza ai sensi dell'art. 66, comma 1, lettera c).
11. Nella sepoltura di famiglia sono ammesse le salme, i resti, le ceneri ed i feti delle persone che risultino avere diritto di sepoltura secondo l'atto di concessione.
12. Il diritto di seppellimento fra i familiari del concessionario è dato dall'ordine di premorienza.
13. I cadaveri o i resti mortali dei defunti possono essere movimentati solo se sono consenzienti la maggioranza degli aventi diritto rispetto al defunto stesso, indipendentemente dal concessionario del sepolcro. Gli aventi diritto sono le persone affettivamente più vicine al defunto, in ordine di prevalenza:
 - a) il coniuge/convivente more uxorio;
 - b) i parenti di grado più prossimo (es: figli e genitori) e a seguire gli altri gradi.
14. Se il concessionario è un Ente o Associazione, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, ai sensi dello statuto relativo; l'Ente o Associazione deve presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione.
15. Ogni celletta ossario/cinerario esistente raccoglie, di norma, i resti ossei (ed eventualmente le ceneri) del coniuge o convivente more uxorio al momento della morte, dei figli, dei genitori, altri parenti ed affini fino al 2° grado, ove le dimensioni del vano lo consentano. In tal caso dovrà essere versata al Comune apposita tariffa prevista nel Tariffario (tumulazione in cella ossario).
16. Le cellette ossario/cinerario possono essere concesse per tumulazione di urne cinerarie o cassette contenenti resti ossei;
17. Il concessionario o avente titolo che trasferisce la residenza è tenuto a comunicare il suo nuovo indirizzo all'ufficio comunale preposto alle concessioni cimiteriali, che ne tiene nota nel fascicolo procedimentale della concessione.
18. Fermi i diritti del Comune, il concessionario di una sepoltura individuale o di famiglia può consentire che in essa sia sepolta, in via provvisoria la salma di persona estranea alla famiglia, cui sia legato da rapporti di parentela o di amicizia. Il consenso per la sepoltura provvisoria, per la durata di un anno, rinnovabile annualmente fino ad un massimo di anni due, deve essere documentato da dichiarazione sottoscritta dal concessionario. Se vi sono più contitolari della concessione, occorre il consenso di tutti i concessionari. Il consenso si intende limitato alle sole salme in esso indicate; all'esterno della tomba può indicarsi il nome della salma accolta.
19. Allo scadere delle concessioni per l'uso di tombe di famiglia e di celle-ossario, il concessionario - o gli altri aventi titolo - possono chiedere il rinnovo della concessione stessa per periodi non superiori a quello iniziale. Le modalità per il rinnovo delle concessioni sono le stesse previste per il rilascio delle medesime. Nel caso che a ciò non possa provvedervi l'originario concessionario, per decesso o altra grave incapacità personale, i relativi atti possono essere compiuti, nell'ordine:

- a) da erede del concessionario in quanto subentrato nella concessione;
 - b) in caso di incapacità del concessionario, da parente più prossimo del concessionario o, in mancanza, da parente più prossimo della persona tumulata.
20. E' vietata la compravendita di tombe di famiglia o posti salma fra privati. Il concessionario può unicamente retrocedere o rinunciare alla tomba/sepoltura al Comune alle condizioni previste nel Regolamento e/o nelle Norme Tecniche di attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale Generale.
21. Nel caso in cui venga tumulata una salma senza preventiva richiesta al Comune, quest'ultimo procede all'estumulazione d'ufficio addebitandone le spese al concessionario.
22. Eventuali situazioni d'uso da parte di non aventi titolo, di fatto esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, potranno essere regolarizzate secondo quanto di seguito esposto.
23. I titolari di concessioni cimiteriali, perpetue e/o novantanovenali ad uso privato, possono chiedere la cointestazione delle concessioni stesse con altri che risultino parenti od affini di salme che risultano tumulate, dalla data della originaria sepoltura, nelle tombe di famiglia, ancorchè gli stessi non risultino avere rapporti di parentele od affinità con i titolari delle concessioni in questione. Ove si tratti di concessioni perpetue la modifica della concessione comporta la rideterminazione della durata in 99 anni decorrenti dalla data di tale modifica.
24. Nel caso di abbandono di tombe di famiglia si seguono le procedure di cui al successivo Art. 65; ove non si addivenga alla cointestazione si procederà mediante esumazione od estumulazione delle salme la cui sepoltura non risulta regolarizzata.

Art. 59 - Benemerenzza

1. Su richiesta del concessionario, e con il consenso di tutti i concessionari ove siano più di uno, è consentita anche la tumulazione nella sepoltura privata di persone legate alla famiglia da particolari vincoli di convivenza, amicizia o parentela oltre i gradi previsti, nonché abbiano acquisito in vita particolari benemerenzze (ad es. erede testamentario) nei confronti del concessionario.
2. La concessione del diritto di sepoltura è limitata alla salma della persona individuata come benemerita, senza trasferimento di diritti di successione alla scadenza, a favore di altri componenti della famiglia cui appartiene quella già ammessa per tale titolo. All'esterno della tomba può porsi il nome della salma accolta.
3. La richiesta deve essere sottoscritta dal Concessionario e riportare espressamente le ragioni morali che lo giustificano. Quando risulti che la richiesta possa celare una effettiva cessione parziale, avente carattere di speculazione, non si dà corso alla tumulazione.

CAPO III - LOCULI, OSSARI E CINERARI

Art. 60 - Loculi

1. La concessione dei loculi viene rilasciata, con la durata prevista, a seguito della morte della persona cui è destinato, con decorrenza dalla data del rilascio della concessione.
2. Le concessioni di loculi non possono essere rinnovate o prorogate, salvo l'adeguamento alla durata di 40 anni delle concessioni già rilasciate con scadenza trentennale. Scaduta la concessione, salvo diverse destinazioni richieste dagli aventi diritto, previo pagamento delle relative tariffe, le salme presenti nei loculi di cui trattasi se mineralizzate vengono depositate direttamente in ossario comune in forma collettiva, o cremate e depositate nel cinerario comune in forma indistinta. Il Comune rientra nella disponibilità del loculo.
3. Il richiedente ha facoltà di scelta sui loculi disponibili nei complessi di tumuli solamente per quanto riguarda le file orizzontali, per i cui vengono stabilite differenti tariffe di concessione, con valore decrescente, nel seguente ordine dal basso: seconda e terza fila, prima fila, quarta fila, quinta fila. La colonna corrispondente viene automaticamente assegnata, in ordine di presentazione delle domande, adiacente all'ultimo loculo già concesso nella fila ovvero il primo nella fila rientrato nella disponibilità del Comune.
4. I loculi possono contenere un solo feretro ed eventualmente anche, fino a capienza, urne cinerarie o cassette resti ossei del coniuge, del convivente more uxorio e dei parenti od affini fino al secondo grado, rispetto al defunto, previo pagamento della relativa tariffa, in ogni caso resta ferma la scadenza originaria della concessione del loculo.
5. Le spese per la rimozione/ripristino della lastra di marmo e gli oneri derivanti dalle operazioni, sono a carico del concessionario.
6. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione e per l'inserimento esclusivo della sua salma. Nel caso di cremazione della salma destinata alla sepoltura è prevista la decadenza della concessione. Non può perciò essere ceduta la concessione per la sepoltura di altre persone in alcun modo né per qualsiasi titolo.
7. Sulle lastre di chiusura di ogni loculo è fatto obbligo al concessionario di provvedere alla iscrizione del nome, cognome e la data di morte della persona a cui i resti si riferiscono ed il numero progressivo del loculo.

Art. 61 - Concessione in vita

1. I loculi, cinerari ossari, compatibilmente con la disponibilità, possono essere rilasciati in concessione anche quando la persona sia ancora in vita ed abbia compiuto 80 anni, che ne faccia richiesta per se stesso.
2. Inoltre la concessione in vita è possibile nel caso di persona con particolari problematiche socio-assistenziali. Alla morte del familiare che accudisce la persona stessa è data facoltà ai superstiti di chiedere ed ottenere, all'atto della tumulazione del defunto, la concessione di un ulteriore loculo per affiancamento familiare.

3. Il periodo di durata della concessione decorre dalla data di stipula del contratto. Nei casi oggetto del presente articolo la durata della concessione deve essere eventualmente prorogata in modo da permettere la permanenza di almeno 20 anni del feretro nel loculo, salvo pagamento della tariffa aggiuntiva.
4. Nel loculo concesso in vita potrà essere sepolta esclusivamente la salma della persona indicata nell'atto di concessione e nessun altro.
5. Se il concessionario rinuncia all'utilizzo del loculo e lo rimette in disponibilità del Comune, gli viene riconosciuto un rimborso come previsto all'Art. 68.
6. Per le cellette ossari/cinerari valgono le stesse prescrizioni previste per i loculi, eccetto il rimborso e il limite di permanenza di almeno 20 anni di cui al precedente comma 3, il quale non si estende per le cellette ossari/cinerari, essendo la concessione 99ennale.

Art. 62 - Cellette ossario/cinerario

1. Le stesse celle possono fungere sia da ossario che da cinerario.
2. Gli ossari possono essere comuni o individuali.
3. Nell'ossario comune vengono depositati in forma indistinta i resti ossei delle salme senza alcuna destinazione.
4. Negli ossari individuali, rilasciati su concessione 99ennale è consentita, fino a capienza, la tumulazione di ceneri di coniuge, convivente more uxorio, parente od affine fino al secondo grado, del primo defunto tumulato.
5. Le cellette di ossario raccolgono i resti delle salme esumate ed estumulate da qualsiasi sepoltura, anche se provenienti da fuori Comune, ma aventi diritto ai sensi del precedente Art. 24.
6. Raccolgono inoltre le ceneri delle salme sottoposte a cremazione.
7. Le lastre di chiusura delle cellette ossario/cinerario dovranno essere posate a regola d'arte ed opportunamente ancorata alla struttura portante.
8. Il costo di ogni celletta è determinato dalla tariffa vigente e viene assegnata con le stesse modalità di assegnazione dei loculi.
9. Nel caso in cui sia richiesto un ossario per l'avvicinamento dei resti ossei/ceneri, il concessionario perde il diritto al primo ossario concesso e non ha diritto a nessun rimborso.
10. Sulle lastre di chiusura di ogni celletta di ossario/cinerario è fatto obbligo al concessionario di provvedere alla iscrizione del nome, cognome e la data di morte della persona a cui i resti si riferiscono ed il numero progressivo della celletta.
11. E' vietato collocare cassette di resti ossei nei campi ad inumazione sopra le sepolture in fosse.

CAPO IV - MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 63 - Obblighi in ordine alla manutenzione delle sepolture

1. Per manutenzione si intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario per assicurare la piena funzionalità, il decoro, l'igiene e la sicurezza al sepolcro.
2. La manutenzione delle sepolture private è compito dei concessionari per tutta la durata della concessione, e le spese relative sono a carico dei concessionari.
3. La manutenzione delle lapidi dei loculi, ossari, e cinerari anche quando fornite dal Comune assieme alla concessione del manufatto, sono a carico del concessionario per tutta la durata della concessione.
4. La manutenzione dei copritomba in uso sulle sepolture è a carico dei familiari del defunto o dell'avente titolo delegato (coloro che hanno richiesto l'installazione del manufatto).
5. Il concessionario ed i subentranti/eredi sono tenuti in solido a provvedere:
 - a) alla decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative;
 - b) ad eseguire tempestivamente restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene;
 - c) a rimuovere tempestivamente eventuali abusi;
 - d) a rimuovere tempestivamente eventuali cause di pericoli per la pubblica incolumità.
6. In caso di inadempienza a tali obblighi di cui al precedente comma punti a) e b), trascorsi 30 giorni dalla comunicazione scritta inviata al concessionario da parte dell'Amministrazione a provvedere ai ripristini, verrà notificata la comunicazione di avvio della procedura di decadenza della concessione di cui al successivi artt. 66 e non sarà autorizzata alcuna sepoltura;
7. In caso di inadempienza degli obblighi di cui al precedente comma punti c) e d), si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 18 delle NTA del PRGC.
8. In considerazione del fatto che il terreno dato in concessione è parte del demanio comunale, e che per tali immobili la pubblica incolumità deve essere tutelata dal Comune, nel caso si ravvisasse, a insindacabile giudizio di personale tecnico del Comune, anche solo la possibilità di un pericolo imminente per l'incolumità degli utenti, il Comune interverrà d'urgenza per scongiurare tale pericolo, mediante transennature ed altre opere adatte in attesa che il concessionario provveda in maniera definitiva e non sarà autorizzata alcuna sepoltura; Il costo di tali interventi, da considerarsi di somma urgenza secondo la normativa vigente, verrà addebitato al concessionario e recuperato anche coattivamente dal Comune.
9. Nel caso in cui il sepolcro venga dichiarato inadatto alla tumulazione di cadaveri o resti o ceneri da parte del Responsabile Tecnico dei Servizi cimiteriali, il concessionario ha l'obbligo di adeguare il sepolcro alle norme vigenti entro il termine di 180 giorni. Trascorso inutilmente tale tempo, verrà avviata d'ufficio la procedura di decadenza della concessione.

10. Nel caso in cui le opere della sepoltura siano divenute poco sicure o indecorose, il Comune può sospendere la tumulazione di cadaveri subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito di garanzia, da restituire ad opere fatte o da impiegare nell'esecuzione delle opere stesse se l'interessato non ha provveduto nel termine prefisso.
11. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni, od altre forme di pubblicità.
12. La manutenzione ordinaria dei loculi è a carico del concessionario, mentre la manutenzione straordinaria dei colombari è a carico del Comune o del Gestore dei Servizi Cimiteriali. Tali manufatti non possono essere manomessi in nessuna parte e devono conservare le caratteristiche architettoniche originarie. Nel caso di difformità sarà compito e onere del concessionario il ripristino dell'opera.
13. Sono esclusi dalla manutenzione dei colombari a carico del Comune:
 - a) le parti decorative costruite o installate sulle lapidi;
 - b) il sistema di fissaggio delle lapidi;
 - c) la finitura delle pareti interne;
 - d) gli elementi decorativi vari inclusi (vetri decorativi, contro-porte o contro-finestre;
 - e) i pavimenti interni, gli elementi di pregio (statue, dipinti, arredi, ecc.);
 - f) i corpi lampada decorativi votivi.
14. Le edicole, i monumenti, le lapidi ed in genere qualsiasi segno funebre non possono essere modificati o sostituiti se non su domanda motivata dal Concessionario seguendo la disposizione delle NTA del PRCG.

CAPO V - SUBENTRO, ABBANDONO, REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE, RINUNCIA, RINNOVO

Art. 64 - Subentro

1. In caso di morte di/dei concessionari/cointestatari (anche uno dei cointestatari) della concessione cimiteriale, gli aventi titolo, eredi legittimi del concessionario ai sensi del codice civile, entro 12 mesi dal decesso del concessionario/cointestatario, devono presentare al Comune una dichiarazione scritta indicante tutti i nominativi dei nuovi titolari o contitolari della concessione, corredata da documentazione o dichiarazione sostitutiva attestante la successione nel diritto del concessionario;
2. Nel caso di tombe private, quando risultino più titolari della concessione, con la presentazione dell'atto di subentro può essere specificata la ripartizione dei posti salma o

posti resti ossei/ceneri disponibili fra i cointestatari con atto avente la stessa forma dell'originario atto di concessione;

3. Il subentro non ha effetti sullo jus sepulcri, ovvero sul diritto di sepoltura di coloro che godono di questo diritto secondo concessione originaria.

Art. 65 - Scadenze

1. Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni 99 salvo proroga. Scaduto tale periodo, gli interessati dovranno chiedere il rinnovo della concessione. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella torneranno nella libera disponibilità del Comune. Allo scopo dovrà adottarsi regolare atto amministrativo da pubblicare all'albo pretorio per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione nel diritto dell'originario concessionario, il rinnovo della concessione verrà accordato previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza. Scaduta la concessione della tomba di famiglia in assenza di richiesta di rinnovo degli aventi diritto, il Comune provvede alla nuova concessione tramite avviso di asta pubblica.
2. Scaduta la concessione del loculo, salvo diverse destinazioni richieste dagli aventi diritto, previo pagamento delle relative tariffe, le salme presenti nei loculi di cui trattasi se mineralizzate vengono depositate direttamente in ossario comune in forma indistinta, o cremate e depositate nel cinerario comune in forma indistinta, a spese dell'Amministrazione Comunale. Dopo tale operazione il Comune rientra nella disponibilità del loculo, senza diritto per il concessionario di indennizzo alcuno, tale previsione vale anche per le cellette ossario/cinerario.

Art. 66 - Dichiarazione di abbandono per incuria

1. Una sepoltura si considera abbandonata per incuria qualora si verifichi, fra l'altro:
 - g) carenza di manutenzione e tenuta indecorosa;
 - h) pericoli per la pubblica incolumità;
 - i) inottemperanza a disposizioni/richieste del Comune o mancata risposta entro 90 giorni dalla loro notifica;
 - j) la ingiustificata presenza di salme inumate o tumulate che non abbiano vincoli di parentela od affinità con il titolare della concessione o suoi discendenti o eredi e conviventi o aventi titolo per esservi sepolte.
2. L'abbandono per incuria dà facoltà al Comune di attivare, previa diffida, la procedura della decadenza della concessione di cui al successivo art. 66.

Art. 67 - Decadenza

1. La decadenza della concessione è dichiarata anche prima della scadenza del termine nei seguenti casi:
 - a) per inadempienza del concessionario in ordine ai termini o ai tempi di scadenza relativi alla sistemazione o alla costruzione della sepoltura imposti dal Comune;
 - b) in caso di attività edilizia abusiva;
 - c) in caso di mancata comunicazione del subentro nei modi e tempi previsti o il mancato pagamento degli oneri entro i termini previsti;
 - d) quando la sepoltura individuale non è stata occupata da cadavere, resti o ceneri, per i quali era stata presentata richiesta, entro 60 giorni rispettivamente dal decesso, esumazione o estumulazione, cremazione salvo comprovati casi di forza maggiore;
 - e) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - f) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso del loculo, celletta ossario, cinerario, tomba a terra e tombe private;
 - g) quando vi sia utilizzo per cadaveri, resti ossei o ceneri di persone alle quali la concessione non è riservata;
 - h) quando viene richiesto il trasferimento salma per diversa destinazione;
 - i) quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o morte degli aventi diritto, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
 - j) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. I provvedimenti di dichiarazione di decadenza della concessione sono adottati, previa diffida agli interessati, se reperibili.
3. Per l'esecuzione del provvedimento di decadenza, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione di apposito avviso all'Albo Pretorio comunale e tramite affissione dello stesso nell'apposita bacheca di ogni cimitero, o comunque nei pressi del cimitero medesimo, per una durata di almeno 12 mesi. Trascorso inutilmente tale periodo si considera maturata la condizione di abbandono del sepolcro ed è avviato il relativo procedimento da concludersi entro i successivi 30 giorni. Il provvedimento dichiarativo della decadenza della concessione è emessa dal competente Responsabile di Settore e comunicato agli interessati, oltre che pubblicato all'Albo pretorio. Il sepolcro per effetto del provvedimento ritorna nella piena disponibilità del Comune e può essere disponibile per una nuova concessione. Successivamente il Comune dispone per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali e le opere nella piena disponibilità del Comune.
4. Dopo la conclusione del procedimento di cui al precedente comma 3, se è necessario sgomberare il manufatto da resti mortali, resti ossei o ceneri, si provvede d'ufficio alla cremazione e alla dispersione delle ceneri in cinerario comune.

5. Nel caso di dichiarazione di decadenza della concessione nulla sarà dovuto al concessionario.
6. Le estumulazioni da loculi eseguite a richiesta del Concessionario, prima dello scadere del periodo di concessione e previa autorizzazione del Comune, comportano la decadenza della concessione medesima. Fatto salvo il caso di riuso si cui al precedente art. 52, nessun indennizzo è dovuto al concessionario.

Art. 68 – Estinzione

Tutte le concessioni, indipendentemente dalla loro durata, si estinguono:

- a) per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione,
- b) le concessioni a tempo determinato di durata eventuale eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto è disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.i.
- c) per rinuncia del concessionario.

Art. 69 - Rinuncia

1. Si ha il caso di rinuncia quando gli aventi diritto rinunciano a parte o ad tutto ad esercitare i diritti derivanti dalla concessione per cui hanno pagato un canone e/o una tariffa e rimettono la concessione del loculo, della tomba di famiglia o dell'area, nella disponibilità del Comune.
2. Il titolare della concessione di un loculo tomba di famiglia, area, se intende, entro il termine di durata della concessione, retrocedere al Comune la titolarità della concessione stessa, riceve dal Comune la restituzione di una parte del canone e/o tariffa versata calcolata sulla base del canone e/o tariffe in vigore all'atto della richiesta di rinuncia concessione, stabilito il periodo d'uso dalla data della concessione nella misura di seguito indicata:
 - a) nel caso il loculo venga restituito, senza essere stato utilizzato, nel 1° anno dalla concessione, il prezzo verrà restituito integralmente con la sola decurtazione di € 200,00 per spese di istruttoria ;
 - b) dal 1° fino al 5° anno: 1/2.
 - c) dal 6° al 20° anno: 1/3.
 - d) dal 21° al 40° anno: nessun rimborso.

3. Si dà luogo al rimborso od al conguaglio solo dopo che l'interessato ha provveduto a rimettere in pristino la sepoltura ed a sostituire i chiusini usati con altri di uguale spessore e qualità. Il chiusino può essere sostituito, a richiesta, anche dal comune, previa detrazione del corrispondente importo di tariffa per l'operazione dall'ammontare del rimborso del suddetto canone di concessione.
4. E' fatto salvo quanto stabilito dall'art. 88 del D.P.R. 285/1990 e s.m.i. ovvero che nel caso di estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede, tranne i casi di riuso nei quali vi sia ritorno delle ceneri del defunto nel loculo, è previsto l'obbligo della rinuncia della concessione e il recupero del loculo nelle disponibilità del Comune, che potrà avvenire anche d'ufficio.
5. Per rinuncia della cella ossario/cinerario non è previsto alcun rimborso
6. La rinuncia di sarcofago, tomba di famiglia o area, a favore di altri aventi titolo comporta che:
 - a) nel caso in cui un avente titolo volesse fare rinuncia della propria quota parte di concessione, ovvero di uso di posti salma e/resti ossei/ceneri, a favore degli altri aventi titolo, tale volontà dovrà essere formalizzata con atto avente la stessa forma dell'originario atto di concessione e la rinuncia avrà effetto per lo stesso ed i suoi discendenti. Il suo diritto d'uso va a beneficio pro quota parte agli altri aventi titolo.
 - b) più titolari di una concessione di tomba possono, se d'accordo, procedere alla divisione dei vari posti o all'assegnazione di quote, con atto avente la stessa forma dell'originario atto di concessione;
 - c) la rinuncia, da parte di un contitolare, se a favore di tutti gli altri titolari, costituisce accrescimento e non cessione, ai fini dei canoni dovuti.
7. Il rinunciatario ha l'obbligo di liberare i manufatti dai cadaveri, resti ossei e ceneri entro 30 giorni, indicandone una eventuale diversa destinazione, che sarà assoggettata a tariffa. Qualora questo intervento non venisse effettuato nei tempi previsti, il Comune procederà direttamente alla liberazione dei manufatti e alla cremazione dei resti collocandoli in cinerario comune.
8. Il Comune formalizza la modifica dell'atto di concessione in relazione ai soggetti titolari, applicando apposita tariffa;
9. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizioni per il rinunciatario e i suoi discendenti.
10. È titolato a dichiarare la rinuncia alla concessione, il Concessionario o i suoi subentranti.
11. Gli oneri inerenti la rinuncia sono totalmente in capo del Concessionario o suoi discendenti
12. Le concessioni non potranno essere oggetto di cessione tra privati in quanto trattasi dei bene demaniale.
13. Le rinunce al sarcofago, tomba di famiglia, area, sono così regolate:

- a) concessione di aree libere: Il concessionario di area destinata alla costruzione di sepoltura di famiglia, qualora non intenda più usufruire e semprechè l'area sia libera da salma o da opere sepolcrali, può rinunciare alla concessione ottenendo il rimborso come da Tariffario. Il canone verrà restituito integralmente con la sola decurtazione di € 200,00 per spese di istruttoria se la retrocessione avviene entro il termine di un anno.
- b) concessione di aree con parziale costruzione: Il concessionario che, pur avendo iniziato la costruzione, non intende portarla a termine e intende rinunciare alla concessione, conserva il diritto al recupero delle opere in soprassuolo, che debbono necessariamente tutte essere rimosse entro due mesi dalla rinuncia. Il valore delle opere è calcolato, di comune accordo, tra l'ufficio LL.PP. del Comune ed un tecnico di fiducia del proprietario. In caso di disaccordo verrà da ambo le parti accettata la perizia disposta dall'Autorità giudiziaria, restando comunque ogni spesa conseguente a totale carico del concessionario. La rinuncia di sepolture di famiglia appartenenti a più titolari deve essere fatta con il consenso espresso di tutti i concessionari.
- c) concessione di aree con opere finite: il valore delle opere è calcolato, di comune accordo, tra l'ufficio LL.PP. del Comune ed un tecnico di fiducia del proprietario. In caso di disaccordo verrà da ambo le parti accettata la perizia disposta dall'Autorità giudiziaria, restando comunque ogni spesa conseguente a totale carico del concessionario. La rinuncia di sepolture di famiglia appartenenti a più titolari deve essere fatta con il consenso espresso di tutti i concessionari.
- d) concessione di sepolture preesistenti: in caso di rinuncia viene restituita al titolare (o suoi eredi o aventi titolo) quota di canone calcolata come ai precedenti punti b) e c) Si dà luogo a tale rimborso previa verifica che le sepolture siano state liberate da salme eventualmente ivi tumulate e sia stato ottemperato al ripristino dei chiusini, salvo il recupero del relativo canone ove a ciò provveda il Comune.

Art. 70 - Revoca per iniziativa comunale

1. Salvo quanto previsto dalla normativa statale vigente nel tempo, è facoltà dell'Amministrazione rientrare nella disponibilità di qualsiasi tomba di famiglia, loculo, celletta ossario o cinerario, tomba a terra, sarcofago, quando ciò sia necessario per l'ampliamento o la modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi queste necessità, la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente tomba di famiglia, loculo, tomba a terra o celletta ossario/cinerario, nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto dei resti mortali/resti ossei/ceneri alla nuova ubicazione.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario tramite raccomandata o altro mezzo equivalente, ove il nominativo del

concessionario sia noto, o in difetto mediante pubblicazione di apposito avviso all'Albo Pretorio nonché nella plancia delle pubbliche affissioni del cimitero interessato per una durata di almeno 90 giorni prima del giorno fissato per la traslazione dei cadaveri, indicando le motivazioni e le condizioni di esecuzione nonché il giorno fissato per la traslazione dei cadaveri. Nel giorno indicato, la traslazione dei cadaveri avrà luogo anche in assenza del concessionario o subentranti.

Art. 71 - Rinnovo – Proroga

1. Si intende per proroga/rinnovo la possibilità di usufruire della concessione per un numero ulteriore di anni stabilito nell'atto di proroga.
2. Non sono concesse in nessun caso proroghe o rinnovo delle concessioni per i loculi salvo che per i loculi con scadenza trentennale, per i quali è concessa la possibilità di proroga per altri 10 anni su richiesta degli interessati. In questo caso le tariffe per la concessioni in atto di durata trentennale sono rideterminate, con i criteri di rinnovo decennale previsti dal tariffario.
3. Per i loculi, allo scadere della concessione i resti mortali ivi sepolti saranno esumati/estumulati da parte del Comune che, se non diversamente richiesto dal concessionario/familiare/avente titolo delegato, saranno indirizzati alla collocazione in:
 - a) ossario comune;
 - b) cinerario comune, previa cremazione;
 - c) dispersione.

Art. 72 - Concessioni provvisorie

1. Possono essere rilasciate concessioni provvisorie per il deposito di salma, compatibilmente con le disponibilità e l'organizzazione del servizio, nei seguenti casi:
 - a) quando per circostanze particolari una salma non può essere immediatamente tumulata nella sepoltura riservata;
 - c) quando ne deve essere eseguito, dopo poco tempo, il trasporto in altro Comune;
 - d) per il periodo necessario per la costruzione della cappellina funeraria.
2. Le concessioni provvisorie sono subordinate al versamento del canone annuo stabilito in tariffa ed al ripristino del chiusino, come da Tariffario.
3. La concessione viene rilasciata per il periodo di 1 anno, rinnovabile annualmente fino ad un massimo di 2 anni, salvo che ragioni tecniche lo impediscano, compatibilmente alle esigenze del servizio Cimiteriale.

4. La domanda di rinnovo deve essere presentata non più tardi del giorno precedente la data di scadenza della concessione e con la prova dell'avvenuto pagamento della tariffa di rinnovo vigente alla medesima data.
5. Alla scadenza della concessione provvisoria, la salma presente nel loculo dovrà essere traslata altrove oppure dovrà essere stipulata concessione quarantennale con decorrenza dalla data di scadenza della concessione provvisoria.
6. L'Ufficio competente potrà disporre per l'immediato trasferimento della salma in campo comune il giorno successivo alla scadenza della concessione, previa comunicazione agli interessati, se gli stessi non abbiano nel tempo stabilito provveduto a quanto innanzi prescritto.
7. Le spese per tale trasferimento e quelle relative alla apertura/chiusura del loculo saranno poste a carico del concessionario provvisorio.

CAPO VI - LAVORI NEL CIMITERO

Art. 73 - Sepolture concesse prima dell'entrata in vigore del DPR 803/1975: Ristrutturazione, riuso, restauro.

1. Qualora i titolari di concessioni perpetue rilasciate prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n.803/75 intendano modificare la capienza del sepolcro in uso approvata in sede di presentazione del progetto di costruzione, sono obbligati all'osservanza della vigente normativa in materia, pertanto la concessione si trasforma in novantanovennale, dalla data della nuova concessione per la suddetta trasformazione. Per tali ristrutturazioni sono dovute le tariffe previste nel Tariffario.
2. Non si applica il comma precedente alle trasformazioni di loculi in cellette ossario e/o nicchie cinerarie.

Art. 74 - Demolizione

1. Gli interventi di demolizione, si applicano a decadenza delle concessioni ai manufatti incongrui o a parti di essi e ai manufatti eseguiti in assenza o difformità di autorizzazione, ovvero per esigenze funzionali del cimitero.
2. Gli interventi di demolizione consentiti sono di competenza del Privato o del Comune, che può rivalersi sui privati, nel caso questi siano responsabili di abuso.
3. Si applicano le disposizioni contenute all'art. 6 delle NTA del PRCG, nel caso di demolizioni per esigenze funzionali del cimitero.

TTOLO XI - DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI

CAPO I - GESTIONE DEI DATI

Art. 75 - Gestione integrata dei dati cimiteriali

1. La tenuta dei registri cimiteriali prevista dalla legge rientra in una più ampia gestione dei dati relativi alla gestione dei cimiteri. Per ogni sepoltura devono essere gestiti:
 - a) il registro cimiteriale, che registra entrate ed uscite dal cimitero di defunti, resti o ceneri e la loro collocazione all'interno del cimitero;
 - b) l'anagrafe cimiteriale, che collega ogni sepoltura con i defunti che vi giacciono;
 - c) il catasto cimiteriale, che collega ogni sepoltura con gli aventi diritto;
 - d) il fascicolo delle sepolture, ove inserire le concessioni, le comunicazioni, gli aventi diritto, le volontà del defunto, e la documentazione cartacea relativa ad ogni sepoltura;
 - e) lo scadenziario delle concessioni;
 - f) le comunicazioni con l'anagrafe cimiteriale, per il necessario aggiornamento della stessa;
2. Tutti questi dati vanno correlati fra loro in un unico data base di gestione.
3. Qualunque sia la modalità di gestione del servizio, interna o esternalizzata e della gestione dei dati, tutti i dati devono essere in piena disponibilità del Comune, nell'immediato ed in futuro.

CAPO II - SANZIONI

Art. 76 - Generalità e Sanzioni

1. Fatti salvi i casi in cui l'Amministrazione disporrà d'Ufficio il deferimento all'Autorità Giudiziaria o all'Autorità di Pubblica Sicurezza, le azioni ed i comportamenti che non rispettano il presente Regolamento e i dispositivi definiti "provvedimenti attuativi" della presente normativa che verranno emanati conseguentemente e successivamente, salvo ulteriori effetti di legge, anche di carattere risarcitorio, sono sanzionate, con le modalità previste, a cura dei Responsabili del Servizio.
2. Le sanzioni possono essere a carico di:
 - a) privati cittadini;
 - b) Imprese di pompe funebri;
 - c) Imprese autorizzate a lavorare all'interno del cimitero;
 - d) Imprese non autorizzate ad accedere al cimitero.

3. Il mancato rispetto entro 30 giorni delle ingiunzioni emesse dal Comune e contestanti la mancata osservanza di norme del presente Regolamento, comporta la sanzione amministrativa pari a una somma non inferiore a € 50,00 (cinquanta) né superiore a € 5.000,00 (cinquemila) ai sensi della Legge n. 689/81 Sono considerati i seguenti livelli sanzionatori:
 - a) sanzione grave = sanzione amministrativa pari a una somma non inferiore a € 50,00 (cinquanta) né superiore a € 1.000,00 (mille);
 - b) sanzione molto grave = sanzione amministrativa pari a una somma non inferiore a € 1.000,00 (mille) né superiore a € 2.000,00 (duemila);
 - c) sanzione gravissima = sanzione amministrativa pari a una somma non inferiore a € 2.000,00 (duemila) né superiore a € 5.000,00 (cinquemila);
 - d) sanzione di sospensione dall'accesso al cimitero per i periodi previsti.
4. In caso di recidiva (più infrazioni al Regolamento) la sanzione viene ogni volta raddoppiata sulla precedente fino al massimo previsto per singola infrazione ovvero fino al massimo di € 5.000,00 (cinquemila). Inoltre il Comune ha facoltà di ricorrere, nel caso e quando lo ritiene opportuno se trattasi di sepolture, alla dichiarazione di "abbandono per incuria" della sepoltura e relativa concessione, attivando la procedura di cui all'Art. 73.
5. Per l'inosservanza delle norme contenute nel presente Regolamento, qualora si tratti di violazioni anche relative alle disposizioni del "Regolamento di Polizia Mortuaria" D.P.R. 285/1990, queste sono punite anche ai sensi dell'art.107 del medesimo, con sanzione amministrativa pecuniaria, le cui modalità sono indicate agli artt. 338, 339, 340, 358 del T.U.LL.SS. approvato con R.D. n.1265/34 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Gli importi sono soggetti a rivalutazione automatica ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al 31 gennaio di ogni nuovo anno a partire dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
7. Il mancato pagamento della sanzione entro 60 giorni dalla sua notifica, comporterà la sospensione di qualsiasi operazione cimiteriale relativa al manufatto o sepoltura oggetto della sanzione, fatta salva ogni possibilità di recupero della sanzione stessa da parte del Comune.

Art. 77 - Ambito di applicazione

1. L'inosservanza delle prescrizioni, nonché di obblighi o divieti risultanti dal presente Regolamento, costituisce:
 - a) infrazione disciplinare per i dipendenti comunali;
 - b) applicazione di penale in caso di soggetti gestori esterni al Comune;
 - c) applicazione di sanzione molto grave, gravissima o sospensione nel caso di imprese di onoranze e servizi funebri;

- d) applicazione di sanzione gravissima nel caso di violazione alle disposizioni di cui all'Art. 20;
 - e) applicazione di sanzione molto grave per imprese autorizzate a lavorare nel cimitero, in caso di:
 - attività di accaparramento di lavori o di servizi;
 - lavori non autorizzati;
 - lavori difformi da come autorizzati;
 - qualsiasi intervento che crei pericolo per la pubblica incolumità (es. recinzioni insufficienti, abbandono di materiale, percorsi non segnalati, ecc);
 - f) applicazione di sanzione gravissima per imprese non autorizzate ad accedere nel cimitero, oltre ad essere impedito all'accesso allo stesso per un periodo di almeno 180 giorni, salvo ulteriori pene nel caso.
2. Nel caso in cui il fatto costituisca reato, questo verrà denunciato all'autorità giudiziaria.

Art. 78 - Sanzioni particolari per l'attività di onoranze funebri

1. Il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio dell'attività funebre. Nello svolgimento dell'attività funebre o di trasporto funebre chiunque propone direttamente o indirettamente provvigioni, offerte, regali o vantaggi di qualsiasi tenore per ottenere informazioni tese a consentire la realizzazione di uno o più servizi, è punito con una sanzione amministrativa da euro 5.000,00 (cinquemila) a euro 9.000,00 (novemila). In caso di recidiva è altresì sospesa da uno a sei mesi, con effetto immediato, l'autorizzazione comunale all'attività funebre o al trasporto funebre. Nei casi particolarmente gravi l'autorizzazione è revocata.
2. La sanzione amministrativa da euro 3.000,00 (tremila) a euro 5.000,00 (cinquemila) e' applicata:
 - a) nel caso l'impresa funebre non sia in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 12 dell'Art. 19 del presente Regolamento;
 - b) la violazione dell'art. 20 del presente Regolamento;
3. La sanzione amministrativa da euro 2.000,00 (duemila) a euro 5.000,00 (cinquemila) e' applicata qualora non vengono rispettate le prescrizioni di cui all'Art. 11.
4. Nel caso in cui l'impresa di pompe funebri a cui sia stato richiesto di dimostrare con documentazione e dichiarazioni che i feretri da essa utilizzati sono rispondenti alla normativa, non rispondesse alla richiesta entro 30 giorni, è soggetta alla sospensione dall'accesso al cimitero da 60 giorni a 180 giorni progressivamente in caso di recidiva.
5. Nel caso in cui venisse accertato, o in fase di preparazione o anche in occasione delle esumazioni/estumulazioni, che l'impresa di pompe funebri non ha rispettato le norme di preparazione del feretro (biodegradabilità dei materiali, prodotti mineralizzanti, ecc...), è soggetta alla sanzione "molto grave" e alla sospensione dall'accesso al cimitero di 180

giorni per la prima infrazione e progressivamente fino a 3 anni progressivamente in caso di recidiva;

6. Per quanto riguarda l'attività di vestizione dei cadaveri, in caso di accertamento di infrazione (es.: uso prevalente di indumenti non biodegradabili, interventi antiputrefattivi non consentiti e simili), l'impresa dovrà giustificare le cause dell'infrazione; nel caso fossero giustificazioni ritenute insufficienti dal Responsabile Tecnico e di reiterata infrazione (max 2 volte), sarà soggetta alla sanzione "molto grave" e in caso di recidiva alla sospensione dall'accesso al cimitero per almeno 60 giorni.
7. Si precisa che per accesso al cimitero si intende anche che non potranno essere accettati cofani predisposti dalla impresa sanzionata; di tale eventuale condizione l'impresa dovrà informare i dolenti che dovessero rivolgersi alla stessa, rimanendo responsabile di ogni conseguenza derivante dall'inosservanza di questa prescrizione.
8. Per una violazione al presente Regolamento commessa dalle Imprese o dai loro incaricati, oltre alle sanzioni previste nei precedenti commi, il Responsabile Tecnico, previo contraddittorio con l'Impresa interessata, potrà applicare la sanzione di sospensione dall'accesso al cimitero, per un periodo di tempo variabile da 15 giorni a 180 giorni, secondo la gravità valutata della violazione stessa.
9. Nel caso di offerta dei propri servizi e forniture al domicilio dei defunti o presso ospedali, case di riposo e strutture assimilabili, e, comunque, l'accaparrarsi i servizi in modo molesto ed inopportuno, ricorrendo a sistemi e metodi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura o degli uffici pubblici, compreso anche il solo tentativo di svolgere attività commerciale, comporta, oltre alla applicazione della sanzione gravissima, una più pesante sanzione, consistente nella espulsione della ditta che vi avesse contravvenuto, per 180 giorni dal cimitero. Le conseguenze di questa espulsione sono completamente a carico della ditta, compreso l'impossibilità di adempiere ad impegni contrattuali, risarcimento danni, ecc....
10. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli articoli 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 79 - Cautele

1. Chi domanda un qualsiasi servizio (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni ecc.) od una concessione (aree, loculi, cellette ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombe a terra, edicole, monumenti ecc., si intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.
4. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per danni a cose provocati nei cimiteri da persone estranee al servizio, pur ponendo ogni cura perché siano evitati danni e furti.

Art. 80 - Costi dei servizi cimiteriali

1. Tutti i costi dei servizi forniti in ambito comunale nel settore funebre e cimiteriale sono posti a carico dei familiari del defunto secondo i limiti posti dall'art. 1, comma 7-bis della legge 28.2.2001 n. 26 di conversione del D.L. 27.12.2000 n. 392 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.
2. Le tariffe vengono stabilite, su proposta dell'ufficio competente, con deliberazione di giunta comunale. Le tariffe applicate per le concessioni trentennali devono tenere conto dei seguenti parametri minimi:
 - a) costo effettivo delle opere;
 - b) incidenza del costo delle sistemazioni generali;
 - c) incidenza dell'area per 30/99simi del vigente specifico prezzo di concessione;
 - d) spesa capitalizzata delle manutenzioni delle parti deteriorabili;
 - e) oneri di prefinanziamento;
 - f) incidenza delle spese tecniche e fiscali
3. La corresponsione della tariffa per la concessione della sepoltura deve essere versata all'atto della domanda e comunque prima del rilascio della concessione.
4. Dal concessionario è altresì dovuta al Comune la corresponsione di un importo per le operazioni cimiteriali come da Tariffario dei servizi cimiteriali approvato con deliberazione di Giunta comunale secondo una tariffa stabilita annualmente o, in mancanza, automaticamente rivalutata secondo indice ISTAT.
5. Su motivata richiesta scritta dell'interessato, la corresponsione della tariffa per la concessione di un loculo cimiteriale può essere rateizzata con apposito atto dell'Ufficio competente, al massimo in quattro parti; la concessione, nel caso di rateizzazione decorre dalla data di versamento della prima rata. In caso di rateizzazione saranno dovuti gli interessi pari al tasso legale vigente.

Art. 81 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni contenute nei Regolamenti comunali in materia di Polizia Cimiteriale in contrasto con lo

stesso, ed in particolare il previgente Regolamento Comunale per la Gestione dei servizi cimiteriali.

2. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni cimiteriali ed ai rapporti giuridici costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, salvo espresso patto contrattuale previsto nella concessione.
3. Tuttavia, specie per quanto si riferisce alla trasmissione del diritto d'uso delle sepolture distinte, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità del diritto d'uso di una tomba, in base a norme regolamentari ora abrogate, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore delle presenti nuove disposizioni, presentare al Comune gli atti o documenti che comprovino tale sua qualità, al fine di ottenere il formale riconoscimento. Trascorso tale termine, le norme di cui al presente Regolamento hanno integrale e definitiva applicazione.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/1990 e le altre norme nazionali e regionali in vigore in tema di Polizia Mortuaria.